

Massimario

delle Commissioni Tributarie del Trentino – Alto Adige

depositate nell'anno 2014





BOLZANO – PIAZZA WALTHER



TRENTO – PANORAMICA



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE

DOTT. CORRADO PASCUCCI

COMPONENTI

DOTT. FABIO BIASI

DOTT. DOMENICO VALTER PRESTA

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI BOLZANO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

PRESIDENTE

DOTT. CARLO BRUCCOLERI

COMPONENTI

DOTT. ENRICO MARINARO

DOTT. CHRISTIAN MEYER



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO

ANCHE QUEST'ANNO, COME IN QUELLI PRECEDENTI, VIENE OFFERTA AGLI OPERATORI E AGLI STUDIOSI DELLA MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE UNA RACCOLTA, NELLA FORMA DELLE MASSIME, DELLE SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCIATE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO DI TRENTO.

IL MASSIMARIO COSTITUISCE UN INDISPENSABILE STRUMENTO DI CONOSCENZA ED APPROFONDIMENTO, GIACCHÈ DELINEA LE RECENTI TENDENZE INTERPRETATIVE DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA, LA CUI CONOSCENZA È ESSENZIALE PER TUTTI COLORO CHE VOGLIANO AVVICINARSI ALLA MATERIA DA UN PUNTO DI VISTA PURAMENTE CULTURALE OPPURE SQUISITAMENTE OPERATIVO.

IL CONTENUTO DEL VOLUME È PUBBLICATO ALTRESÌ SULLA BANCA DATI CERDEF (WWW.CERDEF.IT) DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI LIBERA CONSULTAZIONE ED ASSISTITA DA UN EFFICACE INDICE TELEMATICO.

NEL CONSEGNARE CON GRANDE SODDISFAZIONE ALLA LETTURA QUESTO OPUSCOLO NON POSSO NON RINGRAZIARE SENTITAMENTE COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO CON IMPEGNO E DEDIZIONE ALLA RACCOLTA E MASSIMAZIONE DELLE SENTENZE.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI TRENTO
E DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO

DR. CORRADO PASCUCCI



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO

NELLA VESTE DI PRESIDENTE VICARIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SONO LIETO DI PRESENTARE E OFFRIRE, A TUTTI GLI OPERATORI E STUDIOSI DELLA MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA, UNA RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE DELLE MASSIME PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

LA CONOSCENZA DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DI MERITO STA ASSUMENDO, VIA VIA, UN RILIEVO SEMPRE PIÙ INCISIVO E DETERMINANTE, ANCHE EXTRAGIUDIZIARIO, COME NEL RECLAMO OBBLIGATORIO E NELLA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI MINORE ENTITÀ, OVE LA CONOSCENZA DEGLI INDIRIZZI RAPPRESENTATIVI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL PROPRIO DISTRETTO, PUÒ ESSERE, PER L'INTERA PLATEA DEI CONTRIBUENTI, RISOLUTIVA NEL DECIDERE CON EFFICACIA PER OGNI EVENTUALE SUO RICORSO GIUDIZIARIO.

MI PREME INFINE SOTTOLINEARE CHE LA REDAZIONE DELLE MASSIME È STATA POSSIBILE GRAZIE ALL'IMPEGNO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DOTT. CARLO BRUCCOLERI CHE HA PERMESSO LA REALIZZAZIONE DEL CONTENUTO DI QUESTO VOLUME CHE CON LE RELATIVE SENTENZE, È STATO PUBBLICATO SULLE BANCHE DATI DI GIURISPRUDENZA NAZIONALE E COMUNITARIA, CREATE PRESSO IL CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA CE.R.D.E.F. (WWW.CERDEF.IT) DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (S.S.E.F.) PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (M.E.F.), DI LIBERA CONSULTAZIONE SIA PER LE MASSIME SIA PER LE RELATIVE SENTENZE, ASSISTITO DA UN EFFICACE INDICE TELEMATICO PER UNA SEMPLICE E RAPIDA RICERCA DEGLI OGGETTI E DELLE SEZIONI TEMATICHE.

Paul RANZI

Presidente f.f. della CT di II grado di Bolzano



PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO

Con propria nota del 14 febbraio 2012, in seguito alle delibere 27 maggio 1997, 29 ottobre 2002 e 5 dicembre 2006 ed alle successive proprie comunicazioni nonché in seguito alla Risoluzione n. 3 del 23 settembre 2014, il C.P.G.T. ha invitato tutte le Commissioni tributarie regionali e quelle di 2° grado a dare rinnovato impulso all'Ufficio del Massimario in attuazione a quanto disposto dall'art. 40 D.Lgs 545/92, rammentando come l'art. 37 D.L. 98/2011 abbia previsto la possibilità di stipulare a tal fine apposite convenzioni con le Università e gli Ordini Professionali.

Formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento per giudici e tutti coloro che prestano rappresentanza e assistenza tecnica in giudizio, con l'ulteriore effetto naturale di indurre all'uniformità ermeneutica l'intero foro tributario, il Massimario regionale costituisce un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro decisioni più significative ed innovative, che non sempre e non tempestivamente arrivano al supremo sindacato di legittimità.

D'altronde, la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito sta assumendo un rilievo sempre più incisivo, anche extragiudiziario, come nel reclamo obbligatorio e nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere per il contribuente risolutiva nel decidere con efficacia per ogni eventuale suo ricorso giudiziario.

E' con grande soddisfazione, quindi, che consegno quest'opera a tutti gli operatori tributari del Trentino Alto Adige: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, nella speranza di essere stato loro utile.

Il contenuto del volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.


Il Presidente dell'Ufficio del Massimario



SI RINGRAZIANO, PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

**LA PROF.SSA ALESSANDRA MAGLIARO,
L'AVV. MAURIZIO MATTEUZZI,
L'AVV. SILVIA GIORGI,
IL PROF. FRANCESCO MONTANARI**

**ED IL PERSONALE DELLE SEGRETERIE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DEL TRENINO – ALTO ADIGE**





ACCERTAMENTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 18 FEBBRAIO 2014, N. 61; PRESIDENTE E RELATORE PICCOLROAZ

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – ERRONEITÀ DELLA LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE – PROVA RESIDENZA - UTILIZZO DEI DATI INDICATI SULLA CARTA D’IDENTITÀ - NON SUSSISTE

AL FINE DI PROVARE L’ERRONEITÀ DELL’INDIRIZZO CUI È STATO NOTIFICATO UN ATTO IMPOSITIVO, NON PUÒ ESSERE VALORIZZATA LA DISCORDANZA TRA L’INDIRIZZO INDICATO SULL’ATTO IMPOSITIVO STESSO E QUELLO RISULTANTE DALLA CARTA D’IDENTITÀ, ATTESO CHE IL TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA, ANCHE IN ALTRA CITTÀ, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 21 FEBBRAIO 2014, N. 69; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE ANTOLINI

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO - OMESSA NOTIFICA DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - NULLITA’ ATTO IMPOSITIVO - SUSSISTE

L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELL’IMPOSTA COSTITUISCE PER L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UN’ATTIVITÀ VINCOLATA CHE NON CONSENTE DISCREZIONALI SCOSTAMENTI DAL DETTATO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO SICCHÉ, A PRESCINDERE DALLE CONCRETE MODALITÀ IN CUI SI ESPLICA L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, PRIMA DELLA NOTIFICA DELL’ATTO IMPOSITIVO È NECESSARIO PROVVEDERE ALLA NOTIFICA AL CONTRIBUENTE ACCERTATO DEL PVC E IL RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 12, 7 CO., L. 212/2000. L’ATTO EMANATO IN ESITO AD UNA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO VIZIATA NEL RISPETTO DEL SUDDETTO SCHEMA, IN OSSEQUIO SIA AL VALORE PRECETTIVO DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE E ALL’ORIENTAMENTO FORMATOSI, SIA IN SENO ALLA GIUSTIZIA COMUNITARIA CHE ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SECONDO CUI IL CONTRADDITTORIO COSTITUISCE ELEMENTO ESSENZIALE E IMPRESCINDIBILE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO CHE LEGITTIMA L’AZIONE AMMINISTRATIVA, DEVE CONSIDERARSI RADICALMENTE NULLO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 21 FEBBRAIO 2014, N. 70; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE ANTOLINI

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO – ART. 39, 1 CO., D.R.P. 600/1973 - DISCORDANZA TRA DATI DESUNTI DALLO STUDIO DI SETTORE E SCHEDE PREDISPOSTE AI FINI DI P.S. - SUSSISTE

LA DIFFORMITÀ TRA IL NUMERO DI PRESENZE ANNUE DICHIARATE NELLO STUDIO DI SETTORE E REGOLARMENTE FATTURATE RISPETTO A QUELLE ACCERTATE MEDIANTE IL RISCONTRO DEI MODELLI C/59 PREDISPOSTI E COMUNICATI AI FINI ISTAT, NONCHÉ DELLE SCHEDE DI PUBBLICA SICUREZZA TRASMESSE ALLA QUESTURA COME PREVISTO DAL TULPS, È CIRCOSTANZA LEGITTIMANTE L’ACCERTAMENTO ANALITICO – INDUTTIVO DI CUI ALL’ART. 39, 1 CO., DPR 600/1973.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 5 MARZO 2014, N. 82; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE ANTOLINI

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – FUSIONE PER INCORPORAZIONE – CREAZIONE NUOVO SOGGETTO DI DIRITTO – NON SUSSISTE – MERA INTEGRAZIONE DELLE POSIZIONI DELLE SOCIETÀ – SUSSISTE

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – FUSIONE PER INCORPORAZIONE – SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA – LIBERAZIONE DALLA RESPONSABILITÀ – NON SUSSISTE – CONSENSO DEI CREDITORI – NECESSITÀ



ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO D’UFFICIO – ART. 41 D.P.R. 600/1973 – UTILIZZO DI PRESUNZIONI SEMPLICI – SUSSISTE

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO D’UFFICIO – ART. 41 D.P.R. 600/1973 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – UTILIZZO DEI DATI FORNITI DAL CONTRIBUENTE - LEGITTIMITÀ

LA FUSIONE TRA SOCIETÀ, PREVISTA DAGLI ARTT. 2501 E SS. C.C., NON DETERMINA, NELL’IPOTESI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE, L’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ INCORPORATA, NÉ CREA UN NUOVO SOGGETTO DI DIRITTO NELL’IPOTESI DI FUSIONE PARITARIA, MA ATTUA L’UNIFICAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE RECIPROCA DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

LA FUSIONE DI UNA SOCIETÀ DI PERSONE, ATTUATA MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ, OVVERO MEDIANTE INCORPORAZIONE IN UNA SOCIETÀ DI CAPITALI, NON LIBERA I SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DALLA RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI DELLE RISPETTIVE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE ANTERIORI ALL’ULTIMA DELLE ISCRIZIONI PRESCRITTE DALL’ART. 2504 C.C., SE NON RISULTA CHE I CREDITORI ABBIANO DATO IL LORO CONSENSO.

NEL CASO DI ACCERTAMENTO ESEGUITO A NORMA DELL’ART. 41 DPR 600/1973, CHE COSTITUISCE SOTTO MOLTI ASPETTI UNA FORMA INTEGRATIVA DELL’ACCERTAMENTO INDUTTIVO, L’UFFICIO HA LA FACOLTÀ DI DETERMINARE IL REDDITO COMPLESSIVO MEDIANTE IL RICORSO A PRESUNZIONI PRIVE DEI REQUISITI DI GRAVITÀ, PRECISIONE E CONCORDANZA.

NEL CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE, È LEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULLA SOLA BASE DELLE RISULTANZE FISCALI FORNITE DAL MEDESIMO CONTRIBUENTE (COMUNICAZIONI IVA E MODELLO 770).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 10 MARZO 2014, N. 90; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE TELLONE

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SINTETICO - STUDI DI SETTORE – AZIENDA DI PICCOLE DIMENSIONI – TEMPORANEA INABILITÀ DEL TITOLARE – GIUSTIFICAZIONE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL VOLUME D’AFFARI - SUSSISTE

NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO ACCERTATO SIA TITOLARE DI UN’AZIENDA DI PICCOLE DIMENSIONI IN CUI L’APPORTO DEL TITOLARE POSSA RIVELARSI DETERMINATE, LA PRESENZA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA COMPROVANTE UNO STATO DI INABILITÀ AL LAVORO PUÒ ESSERE CONSIDERATA SUFFICIENTE AL FINE DI GIUSTIFICARE LO SCOSTAMENTO DAI DATI NUMERICI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DELLO STUDIO DI SETTORE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 10 MARZO 2014, N. 95; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE ANTOLINI

ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – NECESSITÀ ESAME CRITICO DELLE RISULTANZE DEL P.V.C. – NON SUSSISTE

IVA – OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E/O SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – CONTABILITÀ REGOLARE – ONERE PROBATORIO IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE – SUSSISTE – UTILIZZO PRESUNZIONI SEMPLICI – ART. 54, 2 CO., D.P.R. 633/1972 - SUSSISTE

DEVE RITENERSI CORRETTAMENTE MOTIVATO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO CHE FACCIA RIFERIMENTO – C.D. MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – AL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE REGOLARMENTE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE; NON PUÒ, ALTRESÌ, RITENERSI IMMOTIVATO IL SUDDETTO AVVISO DI ACCERTAMENTO QUANDO LA MOTIVAZIONE FACCIA RIFERIMENTO ACRITICAMENTE AL VERBALE PREDISPOSTO DALLA GUARDIA DI FINANZA E CIÒ IN QUANTO LO SCOPO DELLA MOTIVAZIONE È QUELLA DI CONSENTIRE AL CONTRIBUENTE DI PRENDERE POSIZIONE SUL PERCORSO LOGICO GIURIDICO SEGUITO DALL’ENTE NELL’EMANAZIONE DELL’ATTO IMPUGNATO, SENZA CHE POSSA ASSUMERE ALCUNA



RILEVANZA ESTERNA L'EVENTUALE APPREZZAMENTO CRITICO CHE L'UFFICIO ACCERTATORE POSSA AVER EFFETTUATO RISPETTO AGLI ATTI E AI VERBALI CUI ABBIA FATTO RIFERIMENTO.

NELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE E/O SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI, LADDOVE LE OPERAZIONI SIANO DOCUMENTATE DA FATTURE REGOLARMENTE INSERITE IN UNA CORRETTA CONTABILITÀ, È ONERE DELL'AMMINISTRAZIONE FORNIRE LA PROVA CHE LA FATTURA SIA IDEOLOGICAMENTE E/O MATERIALMENTE FALSA. DETTA PROVA, TUTTAVIA, PUÒ ESSERE FORNITA, AI SENSI DELL'ART. 54, 2 CO., DPR 633/1972 E DELL'ART. 39 DPR 600/1973, ANCHE MEDIANTE IL RICORSO A PRESUNZIONI SEMPLICI PURCHÉ CONNOTATE DAI REQUISITI DI GRAVITÀ, PRECISIONE E CONCORDANZA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 7 GENNAIO 2014, N. 6; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO

ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – RICHIAMO DELLE MOTIVAZIONI ADDOTTE DAI VERIFICATORI – OBBLIGO DI VERIFICA DELL'EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE RICONTRATE IRREGOLARITÀ - NECESSITÀ

SEPPUR SIA DA CONSIDERARSI LEGITTIMO L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM RISPETTO AD ATTI NOTI ALLA PARTE, CIÒ NON ESIME L'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL VERIFICARE LA FONDATEZZA E LA CONGRUITÀ DELLE MOTIVAZIONI ADDOTTE NELL'ATTO RICHIAMATO E A DARNE CONTO NELLA PROPRIA MOTIVAZIONE; IN ALTRI TERMINI, È NECESSARIO CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NELLA MOTIVAZIONE DEL PROPRIO ATTO DI ACCERTAMENTO, OLTRE A RICHIAMARE GLI ATTI POSTI A BASE DELL'ACCERTAMENTO STESSO, DIA ANCHE ATTO DELL'EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE RICONTRATE IRREGOLARITÀ E CHE GIUSTIFICHÌ, OVVERO INDICHÌ ESPRESSAMENTE, QUALI SIANO GLI INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI CHE CONSENTANO L'UTILIZZO DELL'ART. 39 DPR 600/1973.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 24 FEBBRAIO 2014, N. 73; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – FASE DI CONTRADDITTORIO MERAMENTE FORMALE – MERA RICHIESTA DI PRODUZIONE DOCUMENTALE – OMESSA INDICAZIONE DEI DATI UTILIZZATI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – ART. 10, 1 CO., L. 212/2000 – NULLITÀ DELL'ATTO IMPOSITIVO - SUSSISTE

DEVE RITENERSI EMANATO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 10, 1 COMMA, L. 212/2000 E QUINDI NULLO, L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO A SEGUITO DI UNA FASE DI CONTRADDITTORIO MERAMENTE FORMALE NELL'AMBITO DELLA QUALE L'AMMINISTRAZIONE SI SIA LIMITATA A RICHIEDERE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI ED ABBIA OMESSO DI ESPLICITARE CHIARAMENTE QUALI FOSSERO GLI INDICI DI SPESA PRESI IN CONSIDERAZIONE E I VALORI REDDITUALI ATTRIBUITI AGLI STESSI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 10 MARZO 2014, N. 97; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO – ATTO BASATO UNICAMENTE SU DICHIARAZIONI RESE DA SOGGETTI COINVOLTI NEI FATTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO - SUSSISTE

DEVE RITENERSI ILLEGITTIMO E, QUINDI, NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO EX ART. 39, 1 CO. LETT. D), DPR 600/1973 FONDATA ESCLUSIVAMENTE SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI COINVOLTI O AVENTI UN INTERESSE AI FATTI ACCERTATI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 6 FEBBRAIO 2014, N. 43; PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – MOVIMENTI BANCARI – ART. 32 D.P.R. 600/1973 – PROVA CONTRARIA – PROVENTI DERIVANTI DAL GIOCO D'AZZARDO – LEGITTIMITÀ - NECESSITÀ DI RISCANTRO



FATTUALE – SUSSISTE – COMPATIBILITÀ TEMPORALE TRA LE GIOCATE AL CASINÒ E I VERSAMENTI – SUSSISTE

IN CASO DI ACCERTAMENTO BASATO SULLE RISULTANZE DEI MOVIMENTI BANCARI, IL CONTRIBUENTE PUÒ LEGITTIMAMENTE GIUSTIFICARE LE ENTRATE E LE USCITE OGGETTO DI CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ADDUCENDO LA PROPRIA PASSIONE PER IL GIOCO D'AZZARDO E LA FREQUENTAZIONE DI CASINÒ; TALE PASSIONE, TUTTAVIA, DEVE TROVARE ADEGUATO RISCONTRO FATTUALE E DOCUMENTALE, NON POTENDOSI LIMITARE IL CONTRIBUENTE A MERE ENUNCIAZIONI DI PRINCIPIO. IN OGNI CASO, I VERSAMENTI E I PRELIEVI DEVONO TROVARE UN ADEGUATO RISCONTRO TEMPORALE RISPETTO ALLE DEDOTTE FREQUENTAZIONI DELLE SALE DA GIOCO (LA COMMISSIONE, ACCERTATA DOCUMENTALMENTE LA FREQUENTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI CASINÒ DI VENEZIA E NOVA GORICA, HA RITENUTO NON GIUSTIFICATI I VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CONTRIBUENTE DOPO OTTO GIORNI DAL RITORNO DAL CASINÒ).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 11 FEBBRAIO 2014, N. 55; PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – ART. 12 L. 212/2000 – ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTA PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE – NOTIFICA DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – NON SUSSISTE

IMPOSTE SUI REDDITI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ' (IRES) – CONTRATTO DI LEASING - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – APPLICABILITÀ IAS - LEGITTIMITÀ – PREDISPOSIZIONE DI PROSPETTO RIEPILOGATIVO - SUSSISTE

DAL TENORE DEL CONTENUTO DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 12 L. 212/2000, LADDOVE SI FA MENZIONE SOLAMENTE AGLI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI NEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI [...], SI PUÒ RITENERE CHE, AL DI FUORI DI TALI IPOTESI, NON VI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE ALCUN ONERE DI NOTIFICARE AL CONTRIBUENTE IL PVC E CONSEGUENTEMENTE DI ATTENDERE SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLO STESSO PRIMA DI PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO IMPOSITIVO.

UNICA CONDIZIONE PER LA DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEI COSTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING CONTABILIZZATI CON IL METODO C.D. FINANZIARIO, IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS 17, È L'INDICAZIONE IN UN APPOSITO PROSPETTO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL LORO IMPORTO COMPLESSIVO E DEI VALORI CIVILI E FISCALI DEI BENI, DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 108, 1 COMMA, TUIR E DEI FONDI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 4 MARZO 2014, N. 77; PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – ART. 12 L. 212/2000 – ATTIVITÀ DI VERIFICA SVOLTA PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE – NOTIFICA DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE – NON SUSSISTE

IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE – SUSSISTE

IRAP (IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) – SOGGETTO PASSIVO – ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SINDACO – ESERCIZIO ATTIVITÀ DI REVISORE – POSSIBILITÀ DI SCORPORO DALLA BASE IMPONIBILE – SUSSISTE - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL CONTRIBUENTE - SUSSISTE

DAL TENORE DELL'ART. 12 L. 212/2000 SI DEDUCE CHE LE GARANZIE IVI PREVISTE E LE TUTELE ACCORDATE AL CONTRIBUENTE SI RIFERISCANO UNICAMENTE AGLI ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI ESEGUITE NEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI O COMUNQUE PRESSO IL CONTRIBUENTE, CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI I CONTROLLI VENGANO ESEGUITI PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE.



LA PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE, SALVO CHE NON SI TRATTI DI UN DIPENDENTE PART-TIME ADDETTO A MANSIONI DI PULIZIA DELLO STUDIO, OVVERO IMPEGNATO PER POCHE ORE SETTIMANALI, COMPORTA DI REGOLA L'ASSOGGETTAMENTO AD IRAP IN QUANTO SI TRATTA DI UNA STRUTTURA CHE CONSENTE DI CONSEGUIRE UN REDDITO BEN SUPERIORE RISPETTO A QUELLO CHE IL CONTRIBUENTE SAREBBE ALTRIMENTI IN GRADO DI OTTENERE.

LA NATURA UNITARIA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTTORE COMMERCIALISTA, IN ASSENZA DI UN ADEGUATO RISCOSTRO PROBATORIO GRAVANTE SUL CONTRIBUENTE CHE CONSENTA DI INDIVIDUARE E SCORPORARE LE SINGOLE ATTIVITÀ PRESTATE, NON CONSENTE DI ESCLUDERE DALLA BASE IMPONIBILE IRAP L'ATTIVITÀ DA QUESTI PRESTATI IN QUALITÀ DI SINDACO, AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ, CONSULENTE TECNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 5, SENTENZA 17 FEBBRAIO 2014, N. 57; PRESIDENTE E RELATORE PICCOLROAZ

ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – GRUPPO SOCIETARIO NAZIONALE – ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ CONSOLIDATA - OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE – OPERAZIONI AVENTI RILEVANZA ESTERNA – NECESSITÀ

IN CASO DI ACCERTAMENTO EMESSO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ FACENTE PARTE DI GRUPPO SOCIETARIO NAZIONALE IN VESTE DI CONSOLIDATA, POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONTESTAZIONE LE OPERAZIONI AVENTI RILEVANZA ESTERNA QUALI, AD ESEMPIO, L'ACQUISTO INIZIALE E/O LA VENDITA FINALE, MA NON LE MODALITÀ E LE REGOLE DI GESTIONE INFRAGRUPPO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 17 APRILE 2014, N. 141; PRESIDENTE ANSELMI E RELATORE FLAIM

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 17 APRILE 2014, N. 142; PRESIDENTE ANSELMI E RELATORE FLAIM

ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STATI – DIRETTIVA 77/799/CEE – AVVISO DI ACCERTAMENTO BASATO SULLA C.D. LISTA FALCIANI – PRESENZA DATI RISERVATI DEL CONTRIBUENTE – LEGITTIMITÀ

DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO – SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STATI – DIRETTIVA 77/799/CEE – PROCEDIMENTO – DOCUMENTAZIONE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITA – DIVIETO DI TRASMISSIONE – NON SUSSISTE

PROCESSO TRIBUTARIO – PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE – APPLICABILITÀ DELL'ART. 191 C.P.P. – NON SUSSISTE – UTILIZZABILITÀ - SUSSISTE

IN ASSENZA DI AZIONI PENALI INTRAPRESE AD OPERA DEL CONTRIBUENTE AL FINE DI TUTELARE SÉ STESSO E I PROPRI CONGIUNTI DAL DEDOTTO ILLECITO UTILIZZO DEI PROPRI DATI PERSONALI, DEVE RITENERSI LEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO BASATO SULL'UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE PROVENIENTE DALLA C.D. LISTA FALCIANI, ACQUISTA NELL'AMBITO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALLA DIRETTIVA 77/799/CEE, LADDOVE, UNITAMENTE ALLE ASSERTITE RISULTANZE BANCARIE, SIANO STATI RIVENUTI DATI RISERVATI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTO QUALI IL NUMERO DI CARTA D'IDENTITÀ, IL NUMERO DI TELEFONO DELLA SOCIETÀ DI FAMIGLIA E I NOMINATIVI DEI FIGLI DELLO STESSO QUALI PERSONE AVENTI ACCESSO AI SUOI CONTI.

DEVE CONSIDERARSI IRRILEVANTE, AI FINI DELL'ART. 8, 1 CO., DIRETTIVA 77/799/CEE, IL FATTO CHE I DOCUMENTI OGGETTO DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI SIANO STATE ACQUISITE ILLEGITTIMAMENTE NELLO STATO A QUO, IN QUANTO IL TENORE LETTERALE DELLA NORMA SI LIMITA A ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI UN OBBLIGO ALLO SCAMBIO DI TALI SENZA, TUTTAVIA, IMPORRE ALCUN DIVIETO IN TAL SENSO.



CONTRARIAMENTE A QUANTO ACCADE NEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE, OVE L'ART. 191 C.P.P. PREVEDE L'INUTILIZZABILITÀ DELLE PROVE ACQUISITE IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI STABILITI DALLA LEGGE, NEL SISTEMA TRIBUTARIO, STANTE L'ASSENZA DI UNA SPECIFICA NORMA IN TAL SENSO, DEVONO RITENERSI UTILIZZABILI LE PROVE QUANTUNQUE LE STESSE COSTITUISCANO IL FRUTTO DI UN'ATTIVITÀ DELITTUOSA POSTA IN ESSERE DA UN SOGGETTO TERZO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 26 AGOSTO 2014, N. 295; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE MOTTES

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO - SOCIETÀ ESTEROVESTITA – ONERE PROBATORIO – ONERE PROBATORIO IN CAPO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – SUSSISTE – UTILIZZO DI PRESUNZIONI - LEGITTIMITÀ

GRAVA SULL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA DIMOSTRAZIONE CHE LA SEDE EFFETTIVA DI UNA SOCIETÀ ESTERA, AL DI LÀ DELLE MERE RISULTANZE DOCUMENTALI, SIA DA COLLOCARSI IN ITALIA; IL RELATIVO ONERE PROBATORIO, TUTTAVIA, PUÒ ESSERE ASSOLTO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI PRESUNZIONI PURCHÉ LE STESSE SIANO GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI. TALI, CERTAMENTE, POSSONO QUALIFICARSI LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE DALLA QUALE EMERGA CHE LA SOCIETÀ ESTERA VENGA CONTROLLATA DA UNA SOCIETÀ DI DIRITTO ITALIANO CON COMPAGINE SOCIALE PARZIALMENTE CORRISPONDENTE E CHE LA PROVVISORIA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DELLA SOCIETÀ STRANIERA, QUALI STIPENDI, UTENZE, CARBURANTE, PROVENGANO, CON REGOLARITÀ, DA PARTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 26 AGOSTO 2014, N. 291; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE - QUADERNI DEL NERO REDATTI IN LINGUA STRANIERA – TRADUZIONE DA PARTE DEL VERIFICATORE – NECESSITÀ – COLLOCABILITÀ DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO TEMPORALE OGGETTO DI VERIFICA – NECESSITÀ

LA CONTABILITÀ TENUTA DAL CONTRIBUENTE NON PUÒ CONSIDERARSI INATTENDIBILE E, QUINDI, DEVE CONSIDERARSI ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSE AI SENSI DELL'ART. 39 D.P.R. 600/1973 CHE SI BASI SU ALCUNI QUADERNI DEL "NERO" REDATTI IN LINGUA STRANIERA E PRIVI DI ELEMENTI CHE CONSENTANO DI COLLOCARE, CON UN APPREZZABILE GRADO DI CERTEZZA, LE SCRITTURAZIONI IVI CONTENUTE NELL'AMBITO TEMPORALE OGGETTO DI VERIFICA (LA COMMISSIONE HA RITENUTO CHE I QUADERNI DEL "NERO" REDATTI IN LINGUA CINESE PER I QUALI L'ENTE VERIFICATORE NON AVEVA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UNA ANALITICA TRADUZIONE E CHE NON CONTENESSERO L'INDICAZIONE DELL'ANNO IN CUI SI SAREBBERO SVOLTE LE OPERAZIONI IVI ANNOTATE, NON COSTITUISSE ELEMENTI SUFFICIENTI A FAR RITENERE LE SCRITTURE CONTABILI INATTENDIBILI NEL LORO COMPLESSO).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 26 AGOSTO 2014, N. 290; PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE – PLURIME CONTESTAZIONI PER VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE – MANCATA CORRISPONDENZA TRA SALDO DEL CONTO CASSA CONTANTI E VERSAMENTI BANCARI – INATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI – SUSSISTE

DEVE CONSIDERARSI LEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSE UTILIZZANDO IL METODO INDUTTIVO EXTRACONTABILE LADDOVE LA CONTABILITÀ SIA DA RITENERSI INATTENDIBILE PER AVER IL CONTRIBUENTE, DA UN LATO, PACIFICAMENTE COMMESSO PLURIME VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE E, DALL'ALTRO, ESIBITO UNA CONTABILITÀ DALLA QUALE EMERGA UN'ANOMALA GESTIONE DEL CONTO CASSA CONTANTI; SOTTO TALE ULTIMO ASPETTO, IN PARTICOLARE, DEVE CONSIDERARSI ANOMALO IL FATTO CHE IL CONTO CASSA RAGGIUNGA SALDI CONTABILI SUPERIORI A



20.000 EURO, MA NON SI RINVENGANO VERSAMENTI SUL CONTO CORRENTE BANCARIO PER UN AMMONTARE COMPATIBILE A QUELLO ESPOSTO IN CONTABILITÀ.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 30 SETTEMBRE 2014, N. 335; PRESIDENTE ERLICHER E RELATORE DEMOZZI

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – AVVISO DI ACCERTAMENTO QUALE PROVOCATIO AD OPPONENDUM – SUSSISTE – ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PRETESA TRIBUTARIA – SUFFICIENZA – LEGITTIMITÀ

POICHÉ L'AVVISO DI ACCERTAMENTO HA NATURA DI PROVOCATIO AD OPPONENDUM, L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RESTA SODDISFATTO TUTTE LE VOLTE CHE L'AMMINISTRAZIONE ABBA POSTO IL CONTRIBUENTE IN GRADO DI CONOSCERE LA PRETESA TRIBUTARIA NEI SUOI ELEMENTI ESSENZIALI E, QUINDI, DI CONTESTARE EFFICIENTEMENTE L'AN ED IL QUANTUM DEBEAT.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 13 OTTOBRE 2014, N. 345; PRESIDENTE PICCOLROAZ, RELATORE TELLONE

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RATEIZZAZIONE – MANCATO PAGAMENTO DI TRE RATE - DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

NEL CASO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, IL MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE COMPORTA LA DECADENZA DEL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 6 NOVEMBRE 2014, N. 386; PRESIDENTE E RELATORE SERAO

ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – SOCIETÀ' SRL IN LIQUIDAZIONE – NOTIFICAZIONE AI SOCI – LEGITTIMITA'

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DI UNA SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE POSSONO ESSERE NOTIFICATI AI SOCI QUALI PARTECIPI ALLA LIQUIDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2495 C.C..

E, INFATTI, SE IN LINEA GENERALE IL SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI NON È SUCCESSORE UNIVERSALE DELLA SOCIETÀ, NEL CASO DI SPECIE LO ERA DIVENTATO PER AVER RISCOSSO LA QUOTA IN BASE AL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. 1; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – OMESSO RISPETTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 12, 7 CO., L 212/2000 – INSUSSISTENZA

REDDITO D'IMPRESA – SOCIETÀ' AMMESSA A REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA PER LIMITI DIMENSIONALI - LEASING – UTILIZZAZIONE PRINCIPI IAS - CONTABILIZZAZIONE SECONDO IL METODO FINANZIARIO – ESCLUSIONE

IL TERMINE PREVISTO NEL SETTIMO COMMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 212/2000 SI APPLICA SOLO IN CASO DI ACCESSI ISPEZIONI E VERIFICHE PRESSO IL CONTRIBUENTE E NON ANCHE IN CASO DI RICHIESTE DI CHIARIMENTI, DOVENDOSI ESCLUDERE, ALLO STATO ATTUALE DELLA LEGISLAZIONE, UN PRINCIPIO GENERALE DI CONTRADDITTORIO IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DELLA PRETESA FISCALE.

NEL CASO DI SOCIETÀ CHE RIENTRA NEI LIMITI DIMENSIONALI DELL'ART. 2435 C.C. ED È AMMESSA A REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA, NON È POSSIBILE ADOTTARE I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E CONTABILIZZARE I LEASING CON IL METODO FINANZIARIO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 3 FEBBRAIO 2014, N. 7; PRESIDENTE BIASI, RELATORE MERLO

ACCERTAMENTO – AUTOTUTELA PAZIALE – PAGAMENTO SANZIONI RIDOTTE – TERMINE – 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'AUTOTUTELA PARZIALE



NEL CASO DI AUTOTUTELA PARZIALE, IL BENEFICIO DEL PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA AD UN OTTAVO DECORRE DALLA NOTIFICA DELL'ATTO CHE SOSTITUISCE L'ORIGINARIO AVVISO DI ACCERTAMENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 3 FEBBRAIO 2014, N. 8; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO SINTETICO – QUOTE DI AMMORTAMENTO DEDOTTE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA – IRRILEVANZA

NEL CASO DI ACCERTAMENTO SINTETICO NON È POSSIBILE TENER CONTO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEDOTTE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA AL FINE DI AUMENTARE VIRTUALMENTE IL REDDITO EFFETTIVO DICHIARATO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 10 FEBBRAIO 2014, N. 10; PRESIDENTE BIASI, RELATORE GIULIANI

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI SEMPLICI – APPLICAZIONE CONCRETA A SEGUITO DI CONTRADDITTORIO – ONERE DELLA INFONDATEZZA DEI PARAMETRI APPLICATI IN CAPO AL CONTRIBUENTE – MANCANZA – LEGITTIMITA' ACCERTAMENTO

IN CASO DI ACCERTAMENTO MEDIANTE STUDI DI SETTORE È ONERE DELL'AMMINISTRAZIONE APPLICARE LE PRESUNZIONI NON IN VIA ASTRATTA, MA PERSONALIZZARLE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI EMERSI IN SEDE DI CONTRADDITTORIO. IN TAL CASO SPETTA AL CONTRIBUENTE DIMOSTRARE L'INFONDATEZZA E L'INCONCLUDENZA DEI PARAMETRI "PERSONALIZZATI" APPLICATI DALL'AMMINISTRAZIONE. LA MANCANZA DI QUESTA DIMOSTRAZIONE LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 3 MARZO 2014, N. 15; PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE MERLO

ACCERTAMENTO – TERMINE PER L'ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEL TERMINE IN CASO DI DENUNCIA PENALE – ARCHIVIAZIONE AD OPERA DEL GIP – IRRILEVANZA

ACCERTAMENTO – VERIFICA PROTRATTA PER PIU' DI 30 GIORNI – VIOLAZIONE ART. 12, V COMMA, LEGGE 212/2000 – TERMINE ORDINATORIO – IRRILEVANZA

IL RADDOPPIO DEL TERMINE PER PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI UNA DENUNCIA PENALE NON È INFLUENZATO DALLA SUCCESSIVA ARCHIVIAZIONE DA PARTE DEL GIP. L'EFFICACIA DELLA NORMA NON RICHIEDE, INFATTI CHE LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEBBANO COINCIDERE CON QUELLE DEL PUBBLICO UFFICIALE, ESSENDO IL CAMPO DI QUEST'ULTIMO CIRCOSCRITTO AL RISCONTRO DEI MERI PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE.

IL TERMINE DI 30 GIORNI PREVISTO NEL V COMMA DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 212/2000 (STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE), RELATIVO ALLA PERMANENZA DEI VERIFICATORI PRESSO IL CONTRIBUENTE, È UN TERMINE MERAMENTE ORDINATORIO. IL MANCATO RISPETTO DEL PREDETTO TERMINE NON DETERMINA L'ILLEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 3 MARZO 2014, N. 17; PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE TRANQUILLINI

ACCERTAMENTO – INTERPOSIZIONE FITTIZIA – SCOPO ELUSIVO ANCHE MEDIANTE OPERAZIONI REALI

L'ART. 37 DEL DPR 600/1973 IN TEMA DI INTERPOSIZIONE FITTIZIA PREVEDE CHE LO SCOPO ELUSIVO PUÒ ATTUARSI ANCHE MEDIANTE OPERAZIONI EFFETTIVE E REALI; NEL CASO DI SPECIE LA DONAZIONE DI UN TERRENO ALLA FIGLIA E LA SUCCESSIVA RIVENDITA È STATA POSTA IN ESSERE PER AGGIRARE LA NORMA IN TEMA DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SPECULATIVE.



COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 17 MARZO 2014, N. 18; PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PICCIALLI

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – MODESTO SCOSTAMENTO DEI RICAVI DICHIARATI DA QUELLI PREVISTI NELLO STUDIO DI SETTORE – ILLEGITTIMITA’

NEL CASO DI ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE LO SCOSTAMENTO DAL PARAMETRO DEL REDDITO DICHIARATO DEVE DENOTARE UNA GRAVE INCONGRUENZA. NEL CASO DI SPECIE UNA DIFFERENZA DELL’8.02% NON HA TALI CARATTERISTICHE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 5 MAGGIO 2014, N. 35; PRESIDENTE PASCUCCI; RELATORE LENDARO

ACCERTAMENTO – INDAGINI BANCARIE – INVERSIONE ONERE DELLA PROVA – CONTRIBUENTE – PROVA ANALITICA – FATTISPECIE – INSUSSISTENZA

IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, QUALORA L’ACCERTAMENTO EFFETTUATO DALL’UFFICIO SI FONDI SU VERIFICHE BANCARIE, L’ONERE PROBATORIO IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE È SODDISFATTO ATTRAVERSO GLI ELEMENTI RISULTANTI DAI CONTI PREDETTI, MENTRE SI DETERMINA UN’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE, IL QUALE DEVE FORNIRE PROVA ANALITICA IN ORDINE ALL’ESTRANEITÀ DI OGNI SINGOLA OPERAZIONE A FATTI IMPONIBILI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 5 MAGGIO 2014, N. 36; PRESIDENTE E RELATORE BIASI

ACCERTAMENTO – PRESUNZIONI GRAVI PRECISE E CONCORDANTI – SCOSTAMENTO DAI VALORI OMI E ULTERIORI ELEMENTI – FONDATEZZA DELLA PRETESA – SUSSISTE

AI FINI DELL’ACCERTAMENTO EX ART. 39, COMMA 1, LETT. D) DEL D.P.R. 600/1972, COSTITUISCONO PRESUNZIONI GRAVI PRECISE E CONCORDANTI LO SCOSTAMENTO DEL VALORE DELL’IMMOBILE DICHIARATO DAI VALORI OMI, UNITAMENTE AD ULTERIORI ELEMENTI QUALI DICHIARAZIONI DI TERZI, NUMEROSE INGIUSTIFICATE IRREGOLARITÀ CONTABILI, LA PERIZIA DI STIMA DELL’ISTITUTO DI CREDITO MUTUATARIO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 5 MAGGIO 2014, N. 38; PRESIDENTE BIASI; RELATORE GIULIANI

ACCERTAMENTO – SCOSTAMENTO DA STUDI DI SETTORE E VALORI OMI- INSUFFICIENZA – INAPPLICABILITA’ PER FATTISPECIE SPECIFICA

LO SCOSTAMENTO DEI RICAVI DICHIARATI DALLO STUDIO DI SETTORE DI RIFERIMENTO, LA DISCORDANZA DAI VALORI OMI ED IL COSTANTE RISULTATO NEGATIVO DI GESTIONE NON SONO ELEMENTI SUFFICIENTI A FONDARE L’ACCERTAMENTO ANALITICO – INDUTTIVO EX ART. 39, COMMA 1, LETT. D), LADDOVE IL CONTRIBUENTE, IN ESITO AL CONTRADDITTORIO, ABBA DIMOSTRATO LA PECULIARITÀ DELLA FATTISPECIE E, QUINDI, L’INAPPLICABILITÀ DELLO STUDIO STESSO (NELLA SPECIE: L’IMPRESA IMMOBILIARE CONTRIBUENTE AVEVA DIMOSTRATO IL PATOLOGICO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON LA SOCIETÀ APPALTATRICE, SFOCIATO IN DEFATIGANTI CONTENZIOSI CHE AVEVANO CAUSATO RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERI E NOTEVOLE AGGRAVAMENTO DEI COSTI).

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 5 MAGGIO 2014, N. 39; PRESIDENTE BIASI; RELATORE PONTALTI

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO E IPOTECARIA – CESSIONE TERRENO - MAGGIOR VALORE TERRENO – VALUTAZIONE COMPARATIVA CON ALTRO ATTO – CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ANALOGHE – NON SUSSISTONO

PUR ESSENDO ASTRATTAMENTE LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR VALORE DI UN ATTO DI COMPRAVENDITA DI UN TERRENO CON ALTRO ATTO AVENTE AD OGGETTO UN TERRENO AVENTE LA



MEDESIMA DESTINAZIONE URBANISTICA, NELLA CONCRETA FATTISPECIE NON SUSSISTONO CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ANALOGHE TRA I DUE TERRENI COMPARATI, ESSENDO I MEDESIMI DIVERSI PER UBICAZIONE, DISTANZA DAL CENTRO STORICO, CLASSIFICAZIONE OMI, VALORI DI ESPROPRIO, NONCHÉ AREA NETTA EDIFICABILE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 47; PRESIDENTE PASCUCCI; RELATORE PRESTA

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – INIZIO ATTIVITA’ – INAPPLICABILITA’ STUDIO

IN CASO DI PRIMO ANNO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ARTIGIANALE, LA COMPROVATA INESPERIENZA LAVORATIVA E GESTIONALE DETERMINA L’INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE, ALLORQUANDO IL SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ MEDESIMA CONDUCA AD UN’ORGANIZZAZIONE PIÙ ADEGUATA ALLE CAPACITÀ D’IMPRESA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 49; PRESIDENTE E RELATORE BIASI

ACCERTAMENTO – SOSTITUZIONE A TITOLO D’ACCONTO – RITENUTA OMESSA – RITENUTA VERSATA DAL SOSTITUITO – RECUPERO DELLA RITENUTA ANCHE IN CAPO AL SOSTITUTO – DOPPIA IMPOSIZIONE – NON SUSSISTE

NEL CASO IN CUI IL SOSTITUTO OMETTA DI EFFETTUARE LA RITENUTA D’ACCONTO È LEGITTIMO L’ATTO CHE PROCEDA AL RECUPERO DELLA MEDESIMA, OLTRE ALL’IRROGAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI, NONOSTANTE IL SOSTITUITO AUTONOMAMENTE ABBA PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA. NON SUSSISTE, PERTANTO, IN CAPO AL SOSTITUTO L’INTERESSE AD AGIRE PER LAMENTARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE, ESSENDO LEGITTIMATO ALL’AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO IL SOLO SOSTITUITO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 50; PRESIDENTE BIASI; RELATORE FILOSI

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – MATERNITA’ – INAPPLICABILITA’ STUDIO

LA MATERNITÀ E LE CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE ORE LAVORATIVE DETERMINA UNA SITUAZIONE DI ECCEZIONALITÀ IDONEA A FONDARE L’INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 25 AGOSTO 2014, N. 63; PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PICCIALLI

ACCERTAMENTO – SOCIETA’ ESTEROVESTITA – LUOGO DELLE NOTIFICAZIONI – SEDE EFFETTIVA IN ITALIA – NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE EFFETTIVA

IN CASO DI SOCIETÀ ESTEROVESTITA SPETTA ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROVARE LA DISSOCIAZIONE FRA RESIDENZA FORMALE E RESIDENZA SOSTANZIALE, MA, UNA VOLTA ASSOLTO TALE ONERE, IL LUOGO OVE EFFETTUARE LE NOTIFICAZIONI BEN PUÒ ESSERE QUELLO DELLA RESIDENZA SOSTANZIALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 6 OTTOBRE 2014, N. 72; PRESIDENTE BIASI, RELATORE MERLO

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – NECESSITA’ DISCOSTAMENTO DEL REDDITO ACCERTATO DA QUELLO DICHIARATO PER ALMENO DUE ANNI D’IMPOSTA – INSUSSISTENZA – ILLEGITTIMITA’ ACCERTAMENTO

IN CASO DI ACCERTAMENTO SINTETICO IN BASE A REDDITOMETRO, LO SCOSTAMENTO TRA REDDITO DICHIARATO E ACCERTATO DEVE SUSSISTERE PER ALMENO DUE PERIODI D’IMPOSTA. IN ASSENZA DI QUESTO REQUISITO, COME NEL CASO DI SPECIE, L’ACCERTAMENTO È ILLEGITTIMO.



COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 29 OTTOBRE 2014, N. 79; PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE TRANQUILLINI

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO PRIMA DELLA SCADENZA DEI 60 GIORNI DAL PVC – PARTICOLARI RAGIONI DI URGENZA – DECADENZA DELL’AZIONE ERARIALE – LEGITTIMITA’ ACCERTAMENTO

AI SENSI DEL CO. 7 DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 212/2000 (STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) L’UFFICIO NON PUÒ NOTIFICARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO PRIMA DI 60 GIORNI DAL PVC. L’ANTICIPAZIONE DELLA NOTIFICA DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO PUÒ ESSERE LEGITTIMATA IN CASI DI PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA. NEL CASO DI SPECIE È STATO RITENUTO CASO DI PARTICOLARE URGENZA IL PERICOLO DI DECADENZA DELL’AZIONE ERARIALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 4 NOVEMBRE 2014, N. 81; PRESIDENTE BIASI, RELATORE FILOSI

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTI BANCARI – ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE

IN CASO DI ACCERTAMENTI BANCARI EX ART. 32 DEL DPR 600/1973, SPETTA AL CONTRIBUENTE PROVARE CHE I MAGGIORI RICAVI NON GIUSTIFICATI E NON CONTABILIZZATI SIANO ESTRANEI ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA. NEL CASO DI SPECIE IL CONTRIBUENTE HA AFFERMATO CHE LE MOVIMENTAZIONI BANCARIE ERANO ANTECEDENTI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA E RIGUARDAVANO UN PRESTITO PERSONALE; TALE ASSUNTO NON È STATO PERÒ PROVATO DAL CONTRIBUENTE.

L’ACCERTAMENTO È DUNQUE LEGITTIMO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 24 NOVEMBRE 2014, N. 84; PRESIDENTE E RELATORE BIASI

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – MOTIVAZIONE ACCERTAMENTO – INDICAZIONE DELLE RAGIONI PER DISATTENDERE LE CONTESTAZIONI DEL CONTRIBUENTE – LEGITTIMITA’ ACCERTAMENTO

NEL CASO DI ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE, LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO DEVE OBBLIGATORIAMENTE CONTENERE LE RAGIONI PER LE QUALI SONO STATE DISATTESE LE CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAL CONTRIBUENTE IN SEDE DI CONTRADDITTORIO. NEL CASO DI SPECIE LE RAGIONI PORTATE DAL CONTRIBUENTE A SOSTEGNO DELLA DISAPPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE (MALATTIA DI UN FAMILIARE), SONO STATE CONTESTATE ED ESPRESSAMENTE INDICATE NELL’ATTO DI ACCERTAMENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 25 NOVEMBRE 2014, N. 85; PRESIDENTE BIASI, RELATORE TRANQUILLINI

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – INAPPLICABILITA’ PER FATTISPECIE SPECIFICA – DISPOSIZIONE DI CTU – RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI SULLA BASE DELLA PERIZIA

IN CASI PARTICOLARI È POSSIBILE DISATTENDERE LE DETERMINAZIONI DELLO STUDIO DI SETTORE E DETERMINARE I RICAVI E L’IMPONIBILE TRAMITE CTU. NEL CASO DI SPECIE LO STUDIO DI SETTORE APPLICATO DALL’UFFICIO - PER QUANTO “EVOLUTO” - NON È APPLICABILE AD UNA IMPRESA DI PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO POSTA IN UNA POSIZIONE GEOGRAFICA MONTANA DISAGIATA DAL PUNTO DI VISTA DELLE COMUNICAZIONI, DATA L’ETÀ AVANZATA DEL CONTRIBUENTE E LE SUE PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 38/2014 DEP. 23.05.2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: MAYR

ACCERTAMENTO – TERMINE DI CUI ALL’ARTICOLO 12 COMMA 7 LEGGE 212/2000 – AMBITO DI APPLICAZIONE – ACCESSO EX ART. 56 DPR 633/72 – SI APPLICA.



IL DIVIETO DI EMETTERE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA CONSEGNA DEL VERBALE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI, CONCESSO AL CONTRIBUENTE PER FORMULARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RICHIESTE, TROVA APPLICAZIONE NON SOLO NEL CASO DI PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE RILASCIATO A CONCLUSIONE DI UNA VERIFICA, MA ANCHE IN OGNI ALTRA IPOTESI DI CONTROLLO EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA O DA ALTRI ORGANI A CIÒ DEPUTATI (ACCESSO, ISPEZIONE E ALTRI).

NELLA FATTISPECIE, SI TRATTAVA DI UN ACCESSO AI FINI IVA EX ARTICOLO 56 COMMA 6D.P.R.633/72.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 48/2014 DEP. 12 GIUGNO 2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: RISPOLI

ACCERTAMENTO – DICHIARAZIONE FISCALE – QUADRO RW - OMESSA ANNOTAZIONE – MOVIMENTAZIONI ENTRATA/USCITA – SOGGETTO CONTRIBUENTE – VIOLAZIONE SANZIONATA – OMESSO RISCONTRO – PARENTE RESIDENTE ESTERO – EROGAZIONE PRESTITO INFRUTTIFERO – INVESTIMENTO ESTERO – ESCLUSIONE – ATTIVITÀ FINANZIARIA – ESCLUSIONE – IDONEITÀ PRODURRE REDDITO – ESCLUSIONE – ILLEGITTIMITÀ SANZIONE IRROGATA – CONSEGUE

E' ILLEGITTIMA LA SANZIONE IRROGATA IN RELAZIONE ALLA PRESUNTA OMESSA ANNOTAZIONE NEL QUADRO RW DI MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E/O IN USCITA RELATIVE AD UN PRESTITO INFRUTTIFERO EROGATO AD UN PARENTE, NON ESSENDO CONFIGURABILE TALE OPERAZIONE QUALE INVESTIMENTO ESTERO E NEPPURE COME ATTIVITÀ FINANZIARIA IDONEA A PRODURRE REDDITO (NEL CASO DI SPECIE IL CONTRIBUENTE RISULTAVA DESTINATARIO PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2006, 2007 E 2008 DI DISTINTI AVVISI DI ACCERTAMENTO SECONDO CUI, AVEVA OMESSO DI ANNOTARE NEL QUADRO RW N. 5 MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE. L'ENTE IMPOSITORE NON AVEVA PERÒ CONSIDERATO CHE TALI OPERAZIONI ERANO RIFERITE AD UN PRESTITO INFRUTTIFERO DI € 850.000,00 EROGATO DAL CONTRIBUENTE AD UN PARENTE RESIDENTE ALL'ESTERO E DUNQUE NON POTEVA CONFIGURARSI NÉ UN INVESTIMENTO ESTERO E NEPPURE LA DETENZIONE DI UN'ATTIVITÀ FINANZIARIA IDONEA A PRODURRE REDDITO).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 6/2014 DEP. 20 GENNAIO 2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: MACALUSO

ACCERTAMENTO – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI – SOCI PROFESSIONISTI – COSTITUZIONE SOCIETÀ IMMOBILIARE – ACQUISTO IMMOBILE LEASING – LOCAZIONE IMMOBILE – FAVORE ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI – RILEVA – CANONI LEASING CORRISPOSTI SOCIETÀ IMMOBILIARE – ILLEGITTIMITÀ RIPRESA TASSAZIONE – SUSSISTE - CANONI LOCAZIONE DEDOTTI – LEGITTIMITÀ PRETESA – CONSEGUE

E' LEGITTIMO L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEI LIBERI PROFESSIONISTI FACENTI PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ATTRAVERSO UNA SOCIETÀ DI CAPITALI DA COSTORO PARTECIPATA CHE POI LO CONCEDE IN LOCAZIONE A FAVORE DELLA MEDESIMA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI CUI QUESTI FANNO PARTE, POTENDO IL POSSIBILE VANTAGGIO FISCALE ESSERE LIMITATO AI COSTI DI LOCAZIONE DEDOTTI E NON ANCHE AI CORRISPETTIVI PAGATI DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE PER CANONI DI LEASING (NEL CASO DI SPECIE UN'ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI RISULTAVA DESTINATARIA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2005 DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO RIGUARDANTE LA RIPRESA A TASSAZIONE DI CANONI DI LEASING DEDOTTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE COSTITUITA DA COSTORO PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE ATTRAVERSO UN CONTRATTO DI LEASING. L'ENTE IMPOSITORE, CHE SOSTENEVA INFATTI LA STRUMENTALITÀ DELL'OPERAZIONE FINALIZZATA A CONSENTIRE LA DEDUZIONE DELLE SPESE DELL'IMMOBILE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI, NON AVEVA CONSIDERATO CHE LA RIPRESA A TASSAZIONE NON AVREBBE POTUTO RIGUARDARE I CANONI DI LEASING CORRISPOSTI DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE MA SOLO IL CANONE DI LOCAZIONE A QUESTA PAGATO DALL'ASSOCIAZIONE DEI PROFESSIONISTI).



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 46/2014 DEP. 12 GIUGNO 2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

ACCERTAMENTO – IMPOSTA REGISTRO – DECRETO INGIUNTIVO - AVVISO LIQUIDAZIONE – NORMA RIFERIMENTO – OMESSA INDICAZIONE - ALIQUOTA APPLICATA – OMESSA INDICAZIONE - NATURA SANZIONI – OMESSA INDICAZIONE - CAPITALE RIFERIMENTO – OMESSA INDICAZIONE – TASSO INTERESSE – OMESSA INDICAZIONE – DIFETTO MOTIVAZIONE – RILEVA – DIRITTO DIFESA – IMPEDITO ESERCIZIO – SUSSISTE – ILLEGITTIMITÀ PRETESA – CONSEGUE

E' ILLEGITTIMA LA PRETESA RIFERITA ALLA MAGGIORE IMPOSTA DI REGISTRO RICHIESTA PER UN DECRETO INGIUNTIVO, QUALORA NELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE NON SIANO STATI ENUNCIATI LA NORMA DI RIFERIMENTO, L'ALIQUOTA D'IMPOSTA APPLICATA, LA NATURA DELLE SANZIONI IRROGATE, IL CAPITALE UTILIZZATO PER IL CALCOLO E INFINE IL TASSO INTERESSE A MOTIVO DELLA LESIONE, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DEL DIRITTO DI DIFESA (NEL CASO DI SPECIE IL CONTRIBUENTE RISULTAVA DESTINATARIO DI AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER L'IMPOSTA DI REGISTRO RICHIESTA PER LA REGISTRAZIONE DI UN DECRETO INGIUNTIVO. L'ENTE IMPOSITORE, CHE NELL'ATTO IMPOSITIVO NON AVEVA INDICATO GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRETESA, A FRONTE DI SIFFATTO DIFETTO MOTIVAZIONALE AVEVA LESO IL DIRITTO DI DIFESA).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 16/2014 DEP. 13.02.2014. PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

ACCERTAMENTO – TERMINI – RADDOPPIO – VIOLAZIONI QUALIFICABILI COME REATO – DETRAZIONI IVA PER OPERAZIONI INESISTENTI – IL RADDOPPIO SI APPLICA ANCHE SE IL TERMINE ORDINARIO GIÀ SCADUTO

IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO, PREVISTO DALL'ARTICOLO 57 COMMA 3° D.P.R. 633/73 (DECRETO IVA), INTRODOTTI DALL'ARTICOLO 37 COMMA 26 D.L. 223/2006 IN CASO DI VIOLAZIONI CHE COMPORTINO L'OBBLIGO DI DENUNCIA EX ART. 331 CODICE DI PROCEDURA PENALE PER UNO DEI REATI PREVISTI DAL D.LG.VO 74/2000 (RADDOPPIO RITENUTO COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO (CFR. CORTE COSTITUZIONALE SENT. 247/2011), OPERA ANCHE QUANDO IL TERMINE ORDINARIO SIA GIÀ VENUTO A SCADENZA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 18/2014 DEP. 13.02.2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 17/2014 DEP. 13.02.2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

ACCERTAMENTO – TERMINI – STATUTO DI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 7 – NULLITÀ – NON SUSSISTE – CONDIZIONI

NON È AFFETTO DA NULLITÀ L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, CONCESSO AL CONTRIBUENTE DAL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA COPIA DEL VERBALE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PER FORMULARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI, QUALORA SIANO ENUNCIATE SPECIFICAMENTE NELL'AVVISO LE PARTICOLARI RAGIONI DI URGENZA CHE HANNO RESO NECESSARIO DECAMPARE DAL RISPETTO DEL TERMINE. NELLA FATTISPECIE, È STATO DEDOTTO COME MOTIVO D'URGENZA L'IMMINENTE SCADENZA DEL TERMINE DI ACCERTAMENTO PER UN'ANNUALITÀ DI IMPOSTA CONSIDERATA NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.



ACCISE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 10 MARZO 2014, N. 96; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE ANTOLINI

ACCISE – LEGITTIMAZIONE AL RIMBORSO – ART. 14, 2 CO., D.LGS. 504/1995 – SOGGETTO SU CUI RICADE IL PESO FINALE DEL TRIBUTO – SUSSISTE

ACCISE – AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA DELL’ISTANZA DI RIMBORSO – ART. 14, 2 CO., D.LGS. 504/1995 – AGENZIA DELLE DOGANE – SUSSISTE

ACCISE – ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL’ENERGIA ELETTRICA – ART. 6 D.L. 511/1988 – INCOMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA EUROPEA – SUSSISTE

AI SENSI DELL’ART. 14, 2 CO., T.U. ACCISE, POICHÉ LA NORMA NON CONTIENE ALCUNA INDICAZIONE SPECIFICA CIRCA I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DEL RIMBORSO PER L’INDEBITO PAGAMENTO DI ACCISE, DEVE RITENERSI LEGITTIMATO IN TAL SENSO IL SOGGETTO SU CUI SIA RICADUTO IL PESO FINALE DEL TRIBUTO.

STANTE IL RINVIO EFFETTUATO DALL’ART. 56, 6 CO., T.U. ACCISE, A SUA VOLTA RICHIAMATO DAL SUCCESSIVO ART. 60 DETTATO IN TEMA DI ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA, DEVE IDENTIFICARSI NELL’AGENZIA DELLE DOGANE IL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI DEVE ESSERE PRESENTATA L’ISTANZA DI RIMBORSO DI CUI ALL’ART. 14 T.U. ACCISE.

L’ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL’ENERGIA ELETTRICA CONTENUTA NELL’ART. 6 D.L. 28 NOVEMBRE 1988 N. 511 DEVE RITENERSI INCONTROVERTIBILMENTE INCOMPATIBILE RISPETTO ALL’ART. 1, PARAGRAFO 2, DIRETTIVA 2008/118/CE ATTESO CHE LA STESSA NON PRESENTA FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI MERO BILANCIO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 220; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE TELLONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 221; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE TELLONE

ACCISE – LEGITTIMAZIONE AL RIMBORSO – ART. 14, 2 CO., D.LGS. 504/1995 – SOGGETTO SU CUI RICADE IL PESO FINALE DEL TRIBUTO – SUSSISTE

ACCISE – AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA DELL’ISTANZA DI RIMBORSO – ART. 14, 2 CO., D.LGS. 504/1995 – TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A. – SUSSISTE

ACCISE – ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL’ENERGIA ELETTRICA – ART. 6 D.L. 511/1988 – INCOMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA EUROPEA – SUSSISTE

AI SENSI DELL’ART. 14, 2 CO., T.U. ACCISE, POICHÉ LA NORMA NON CONTIENE ALCUNA INDICAZIONE SPECIFICA CIRCA I SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DEL RIMBORSO PER L’INDEBITO PAGAMENTO DI ACCISE, DEVE RITENERSI LEGITTIMATO IN TAL SENSO IL SOGGETTO SU CUI SIA RICADUTO IL PESO FINALE DEL TRIBUTO.

STANTE IL RINVIO EFFETTUATO DALL’ART. 56, 6 CO., T.U. ACCISE, A SUA VOLTA RICHIAMATO DAL SUCCESSIVO ART. 60 DETTATO IN TEMA DI ACCISE SULL’ENERGIA ELETTRICA, LA TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A. DEVE ESSERE IDENTIFICATA NELL’UTF COMPETENTE PER TERRITORIO, SIA A RICEVERE L’ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE AI SENSI DELL’ART. 14 T.U. ACCISE, SIA IL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA RIPETIZIONE DELLE SOMME LADDOVE LA RICHIESTA DI RIMBORSO SIA DA CONSIDERARSI ACCOGLIBILE.

L’ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL’ENERGIA ELETTRICA CONTENUTA NELL’ART. 6 D.L. 28



NOVEMBRE 1988 N. 511 DEVE RITENERSI INCONTROVERTIBILMENTE INCOMPATIBILE RISPETTO ALL'ART. 1, PARAGRAFO 2, DIRETTIVA 2008/118/CE ATTESO CHE LA STESSA NON PRESENTA FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI MERO BILANCIO.



AGEVOLAZIONI

**COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 51;
PRESIDENTE E RELATORE BIASI**

**AGEVOLAZIONI – COLTIVATORI DIRETTI– CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO – ACQUISTO DI FONDO
RUSTICO – SPETTANZA – SUSSISTE**

DEV'ESSERE RICONOSCIUTA LA SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DEL DPR 601/1973 AL CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO CHE ABBIACQUISTATO UN FONDO RUSTICO, POSTO CHE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I COLTIVATORI DIRETTI SONO ESPRESSAMENTE ESTESE ALLE SOCIETÀ AGRICOLE EX ART. 2, COMMA 4, D.LGS. 99/2004.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 30/2014 DEP.
16.05.2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI**

**AGEVOLAZIONI - SANATORIE TRIBUTARIE – RIMBORSO IRAP PER DIFETTO DEL REQUISITO
DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – INTERVENUTA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE ANNUALITÀ EX ART.
4 LEGGE N. 289/2002 – INAMMISSIBILITÀ'- SUSSISTE.**

LA DEFINIZIONE AUTOMATICA DI CUI ALL'ART. 9 LEGGE 27.12.2002, N. 289 PRECLUDE AL CONTRIBUENTE OGNI POSSIBILITÀ DI RIMBORSO DI IMPOSTA PER LE ANNUALITÀ DEFINITE IN VIA AGEVOLATA, NON ESCLUSE LE IMPOSTE ASSERITAMENTE INAPPLICABILI PER MANCANZA DEL RELATIVO PRESUPPOSTO IMPOSITIVO. TALE PRINCIPIO È IL RIFLESSO DELLA NATURA TRANSATTIVA DEL CONDONO.



CATASTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 20 AGOSTO 2014, N. 279; PRESIDENTE SERAO E RELATORE MOTTES

CATASTO – IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE –SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO – L. PROV. AUT. TRENTO ART. 8 N. 7/1987 – SUSSISTE – OPERAZIONI DI REVISIONE CATASTALE – ART. 4, 40 SS. CO., D.L. 262/2006 – PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITA AD ATTIVITÀ COMMERCIALE – AUTONOMIA REDDITUALE E COMMERCIALE - NECESSITÀ

AI SENSI DELLA NORMATIVA PREDISPOSTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DEVONO CONSIDERARSI IN SERVIZIO PUBBLICO TUTTE LE LINEE FUNIVIARIE AD ECCEZIONE DI QUELLE UTILIZZATE GRATUITAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DAL PROPRIETARIO, DAI SUOI CONGIUNTI O DAL PERSONALE DI SERVIZIO, DA OSPITI OCCASIONALI E DALLE PERSONE CHE DEVONO SERVIRSI OCCASIONALMENTE DELLA LINEA PER FINI DI ASSISTENZA MEDICA, DI SICUREZZA PUBBLICA O SIMILI. NON SONO, ALTRESÌ, CONSIDERATE SERVIZIO PUBBLICO LE LINEE FUNIVIARIE REALIZZATE MEDIANTE IMPIANTI SCIOVIARI DI TIPO SPOSTABILE, LEGGERO, AD USO ESCLUSIVO E GRATUITO PER LO SCI AGONISTICO. IN APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO E DELL'ART. 2, COMMA 40 SS., D.L. 262/2006, DEVONO CONSIDERARSI OGGETTO DI REVISIONE CATASTALE UNICAMENTE GLI IMMOBILI O LE PORZIONI IMMOBILIARI STABILMENTE ADIBITE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE CHE TRAGGONO IL LORO SOSTENTAMENTO SICURAMENTE E PRINCIPALMENTE DALL'ESISTENZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA CUI ACCEDONO, MA CHE POTREBBERO ESISTERE ANCHE SENZA GLI STESSI PERCHÉ DOTATI DI AUTONOMIA REDDITUALE E COMMERCIALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 23 OTTOBRE 2014, N. 365; PRESIDENTE ERLICHER, RELATORE FLAIM

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – AGEVOLAZIONE COOPERATIVA SOCIALE – MANCATA DICHIARAZIONE DI VOLERSI AVVALERE DELL'AGEVOLAZIONE – IRRILEVANZA – SPETTANZA DELL'AGEVOLAZIONE

LE COOPERATIVE SOCIALI GODONO DELLA RIDUZIONE AD UN QUARTO DELLE IMPOSTE CATASTALI ED IPOTECARIE DOVUTE A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI MUTUO, DI ACQUISTO O DI LOCAZIONE, RELATIVI AD IMMOBILI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SOCIALE. PER GODERE DI TALE AGEVOLAZIONE CONTRARIAMENTE A QUANTO AVVIENE IN ALTRE NORME AGEVOLATIVE, NON È NECESSARIO CHE IL BENEFICIARIO DICHIARI NELL'ATTO LA VOLONTÀ DI AVVALERSI DELL'AGEVOLAZIONE.



CONDONI E SANATORIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 10 MARZO 2014, N. 89; PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER

CONDONI E SANATORIE – PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO – A RT. 10 L. 289/2002 – ASSENZA DI IPOTESI DI DEROGA – APPLICABILITÀ GENERALIZZATA A TUTTI I CONTRIBUENTI – LEGITTIMITÀ

ELUSIONE – TERMINE PER ACCERTAMENTO – ART. 43 D.P.R. 600/1973 – DIES A QUO – DATA DELL’OPERAZIONE – NON SUSSISTE – MOMENTO DEL CONCRETIZZARSI DEL RISPARMIO D’IMPOSTA – SUSSISTE

PROCESSO TRIBUTARIO – ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE – EMENDABILITÀ – ART. 89 C.P.C. – ESPRESSIONI CHE TRAVALICHINO IL LEGITTIMO DIRITTO ALLA CONTESTAZIONE – ESPRESSIONI POLEMICHE ED OFFENSIVE – SUSSISTE

LA PROROGA DI DUE ANNI PREVISTA DALL’ART. 10 L. 289/2002, STANTE L’ASSENZA DI SPECIFICHE IPOTESI DI DEROGA, DEVE RITENERSI APPLICABILE SIA AI CONTRIBUENTI CHE, PUR AVENDONE DIRITTO, NON ABBIANO INTESO AVVALERSI DELLE DISPOSIZIONI DI FAVORE INTRODOTTE CON LA SUDETTA LEGGE, SIA AI CONTRIBUENTI CHE NON ABBIANO POTUTO FARLO IN QUANTO DESTINATARI DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATOGLI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, OVVERO NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

NEL CASO IN CUI L’AGENZIA DELLE ENTRATE ECCEPISCA L’INEFFICACIA EX ART. 37/BIS DPR 600/1973 DI UN’OPERAZIONE, AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO A PARTIRE DAL QUALE DEVE ESSERE DETERMINATO IL TERMINE DI DECADENZA PREVISTO DALL’ART. 43 DPR 600/1973, SI DEVE AVERE RIGUARDO AL CONCRETIZZARSI DELL’INDEBITO RISPARMIO D’IMPOSTA E NON AL MOMENTO IN CUI VIENE MATERIALMENTE POSTA IN ESSERE L’OPERAZIONE.

DEVONO CONSIDERARSI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE, E QUINDI EMENDABILI DAGLI ATTI AI SENSI DELL’ART. 89 C.P.C., LE ESPRESSIONI CHE TRAVALICHINO IL LEGITTIMO DIRITTO DI CONTESTARE IL CONTENUTO DEGLI ATTI DELLA CONTROPARTE CHE SI TRASFORMINO IN ESPRESSIONI INUTILMENTE OFFENSIVE E POLEMICHE (LA COMMISSIONE HA RITENUTO ESSERE OFFENSIVE TALUNI AFFERMAZIONI CONTENUTE NEL RICORSO INTRODUTTIVO CHE, RIFERENDOSI ALL’OPERATO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, LO QUALIFICAVA COME “FAZIOSO, PERVERSO, MALEVOLO”, “PEDESTRE TIRITERA!!!” E “TANGIBILMENTE DELIRANTE”).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 17 APRILE 2014, N. 139; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO

CONDONI E SANATORIE – ART. 39, 12 CO., D.L. 98/2011 – DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO DAL CONTRIBUENTE IN BASE ALL’ESITO DEL GIUDIZIO – RILEVANZA DELLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA – NON SUSSISTE – RILEVANZA DELLA DATA DI DECISIONE DELLA SENTENZA - SUSSISTE

PER L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 39, 12 CO., D.L. 98/2011 IN TEMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE C.D. LITI FISCALI MINORI E, IN PARTICOLARE, AL FINE DI DETERMINARE LA PERCENTUALE DI IMPOSTA DA VERSARE ALL’ERARIO IN BASE ALLO STATO DELLA VERTENZA, DEVE AVERSI RIGUARDO UNICAMENTE ALLA DATA DI PRONUNCIA DELLA SENTENZA E NON ALLA DATA IN CUI LA STESSA VIENE DEPOSITATA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 7 LUGLIO 2014, N. 234; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE TELLONE

CONDONI E SANATORIE – ART. 39, 12 CO., D.L. 98/2011 – IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – NOZIONE DI ATTO IMPOSITIVO – NON SUSSISTE – INAPPLICABILITÀ DELLO STRUMENTO



LEGITTIMITÀ

NON È DEFINIBILE AI SENSI DEL D.L. 98/2011 LA LITE VOLTA ALL'ANNULLAMENTO DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA A SEGUITO DELLA PACIFICA E NON CONTESTATA DEFINITIVITÀ DI UN PRECEDENTE AVVISO DI ACCERTAMENTO IN QUANTO GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO L'IMPUGNABILITÀ DI UN ATTO DIVERSO DA UN ATTO IMPOSITIVO.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI

**COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 25 GIUGNO 2014, N. 54;
PRESIDENTE E RELATORE BIASI**

**DICHIARAZIONE TRIBUTARIA – RETTIFICA A FAVORE – OLTRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO SUCCESSIVO – TARDIVITA’ – SUSSISTE**

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PUÒ ESSERE INTEGRATA DAL CONTRIBUENTE PER CORREGGERE ERRORI OD OMISSIONI CHE ABBIANO DETERMINATO UN MAGGIOR REDDITO MEDIANTE DICHIARAZIONE DA PRESENTARE NON OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO. OLTRE TALE TERMINE È, TUTTAVIA, FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE DI FORMULARE ISTANZA DI RIMBORSO EX ART. 38 D.P.R. 600/1973



DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 4 MARZO 2014, N. 80; PRESIDENTE ANSELMI E RELATORE FLAIM

DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO – ATTO NORMATIVO COMUNITARIO IMMEDIATAMENTE APPLICABILE – INCOMPATIBILITÀ DELLA NORMA INTERNA – DECORRENZA DEL TERMINE PER IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA VERSATA – DATA DEL VERSAMENTO – ART. 38 D.P.R. 602/1973 – SUSSISTE

LADDOVE UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA RITENGA UNA DISPOSIZIONE TRIBUTARIA INTERNA NON COMPATIBILE CON UN ATTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA IMMEDIATAMENTE APPLICABILE, IL TERMINE DI DECADENZA PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA, VERSATA IN APPLICAZIONE DI QUELLA DISPOSIZIONE TRIBUTARIA E QUINDI INDEBITA, DISCIPLINATO DALL’ART. 38 DRP 602/1973, DECORRE DALLA DATA DEL PAGAMENTO ANCHE SE PRECEDENTE A QUELLA DELLA PRONUNCIA DELLE CORTE DI GIUSTIZIA: NEL CASO DI ATTI NORMATIVI DELL’UNIONE EUROPEA IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, INFATTI, IL GIUDICE NAZIONALE HA IL POTERE DI DISAPPLICARE LA NORMA INTERNA E RICONOSCERE LA FONDATEZZA DELLA PRETESA DI RIMBORSO E, PERTANTO, IL CONTRIBUENTE HA LA POSSIBILITÀ DI FORMULARE LA RELATIVA DOMANDA PRIMA CHE L’INCOMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA VENGA DICHIARATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA E PRIMA CHE INTERVENGA L’ABROGAZIONE, DA PARTE DEL LEGISLATORE NAZIONALE, DELLA DISPOSIZIONE INTERNA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 21 LUGLIO 2014, N. 252; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO

DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE – ART. 117 COST. – CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE – PREVALENZA RISPETTO AL DIRITTO INTERNO – LEGITTIMITÀ – AVVISO DI ACCERTAMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE NORME NAZIONALI – NULLITÀ – SUSSISTE

L’ART. 117 COST., LADDOVE PREVEDA CHE LA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO DEBBA ESSERE ESERCITATA NEL RISPETTO, OLTRE CHE DELLA COSTITUZIONE STESSA, DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI CUI, EVIDENTEMENTE, DEVONO RICOMPrendersi GLI ACCORDI STIPULATI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE, CREA UNA GERARCHIA TRA LE FONTI NORMATIVE NELLA QUALE LA NORMA INTERNA DEVE CONSIDERARSI SUBORDINATA ALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE. DA CIÒ DERIVA, QUINDI, CHE DEVE RITENERSI ILLEGITTIMO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSE SULLA BASE DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME INTERNE LADDOVE SI DOVREBBE APPLICARE UN DIVERSO, PIÙ FAVOREVOLE, TRATTAMENTO FISCALE COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE APPLICABILE AL CASO CONCRETO.



ELUSIONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 16 SETTEMBRE 2014, N. 316; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE TELLONE

ELUSIONE – PERMUTA DI UN TERRENO EDIFICABILE CON UN APPARTAMENTO – ESCLUSIONE – NOZIONE DI VALIDA RAGIONE ECONOMICA – CREAZIONE DELLE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE – OMESSO ESBORSO DI SOMME DI DENARO DA PARTE DEL PERMUTANTE PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE – SUSSISTE

NON PUÒ CONSIDERARSI ELUSIVA UN’OPERAZIONE DI PERMUTA CON CUI IL RICORRENTE ABBAIA TRASFERITO LA PROPRIETÀ DI UN TERRENO EDIFICABILE AD UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE IN CAMBIO DI UN APPARTAMENTO, LADDOVE LA STESSA SIA STATA POSTA IN ESSERE NON TANTO PER CONSEGUIRE UN RISPARMIO D’IMPOSTA, DERIVANTE DAL MANCATO PAGAMENTO DELLA PLUSVALENZA SULLA VENDITA DEL TERRENO, BENSÌ SIA STATA FINALIZZATA A REALIZZARE LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE CHE CONSENTANO DI DARE ATTUAZIONE ALLO SCOPO SOTTESO ALL’OPERAZIONE STESSA, OSSIA L’ACQUISTO DI UN APPARTAMENTO SENZA LA NECESSITÀ DI DOVER CORRISPONDERE ALCUNA SOMMA DI DENARO.



IMPOSTA DI REGISTRO

**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 7 GENNAIO 2014, N. 5;
PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO**

**IMPOSTA DI REGISTRO – LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA – BASE IMPONIBILE – MERO
RIFERIMENTO A STIMA PREDISPOSTA DALL’UTE – ILLEGITTIMITÀ**

**PROCESSO TRIBUTARIO – POSIZIONE PROCESSUALE AMMINISTRAZIONE – ATTORE DI FATTO –
ONERE PROBATORIO SUI FATTI COSTITUTIVI DELLA PRETESA IN CAPO ALL’AMMINISTRAZIONE - SUSSISTE**
È DA CONSIDERARSI ILLEGITTIMO L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA FONDATA
UNICAMENTE SU UNA STIMA REDATTA DALL’UTE, IN QUANTO SI TRATTA DI UN ATTO PREDISPOSTO DA UN
ENTE CHE NON È AL DI SOPRA DELLE PARTI, MA È UN UFFICIO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
DELLO STATO.

NEL PROCESSO TRIBUTARIO L’ONERE PROBATORIO DEI FATTI COSTITUENTI LA PRETESA TRIBUTARIA
GRAVA ESCLUSIVAMENTE SULL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: LA STESSA, INFATTI, SEPPUR
FORMALMENTE POSSA APPARIRE COME LA PARTE CONVENUTA IN GIUDIZIO, RIVESTE, IN REALTÀ, IL
RUOLO DI ATTORE DI FATTO.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 23 APRILE 2014, N.
145; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO**

**IMPOSTA DI REGISTRO – INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI ATTI – ART. 20 D.P.R.
131/1986 – ART. 21 D.P.R. 633/1972 – ESAME DELLA CAUSA REALE DELL’ATTO E DEGLI INTERESSI
PERSEGUITI DALLE PARTI – SUSSISTE**

**ELUSIONE – APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE –
LEGITTIMITÀ – IMPOSIZIONE DI NUOVI OBBLIGHI PATRIMONIALI IN CAPO AL CONTRIBUENTE –
VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE - ART. 23 COST. – ESCLUSIONE – INOPPONIBILITÀ
ALL’AMMINISTRAZIONE DI QUASIVOGLIA ATTO ELUSIVO ANCHE ATIPICO E NON CODIFICATO - SUSSISTE**

IL CRITERIO DI INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI PREVISTO DALL’ART. 20 T.U. REGISTRO, VOLTO A
RICERCARE L’INTRINSECA NATURA E GLI EFFETTI DEGLI ATTI, COMPORTA CHE, NELLA QUALIFICAZIONE DI
UN NEGOZIO GIURIDICO, DEBBA ATTRIBUIRSI RILIEVO PREMINENTE ALLA SUA CAUSA REALE E ALLA
REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERESSI EFFETTIVAMENTE PERSEGUITA DAI CONTRAENTI, ANCHE SE
RAGGIUNTA ATTRAVERSO UNA PLURALITÀ DI PATTUZIONI NON CONTESTUALI.

NEL SISTEMA TRIBUTARIO DEVE RITENERSI ESISTENTE UN GENERALE PRINCIPIO ANTIELUSIVO
SECONDO CUI IL CONTRIBUENTE NON PUÒ TRARRE INDEBITI VANTAGGI FISCALI MEDIANTE L’USO
DISTORTO, PUR SE NON CONTRASTANTE CON ALCUNA SPECIFICA DISPOSIZIONE, DI STRUMENTI GIURIDICI
IDONEI A OTTENERE UN’AGEVOLAZIONE O UN RISPARMIO D’IMPOSTA, IN DIFETTO DI RAGIONI
ECONOMICHE APPREZZABILI CHE GIUSTIFICHINO L’OPERAZIONE, DIVERSE DALLA MERA ASPETTATIVA DI
QUEI BENEFICI. TALE PRINCIPIO NON CONTRASTA CON IL CANONE DI RISERVA DI LEGGE PREVISTO
DALL’ART. 23 COST. IN QUANTO NON SI TRADUCE NELL’IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI PATRIMONIALI NON
DERIVANTI DALLA LEGGE, BENSÌ NEL DISCONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI DI NEGOZI POSTI IN ESSERE AL
SOLO SCOPO DI ELUDERE L’APPLICAZIONE DI NORME FISCALI. CIÒ COMPORTA, QUINDI, L’INOPPONIBILITÀ
DEL NEGOZIO ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, PER OGNI PROFILO DI INDEBITO VANTAGGIO
TRIBUTARIO CHE IL CONTRIBUENTE PRETENDA DI FAR DISCENDERE DALL’OPERAZIONE ELUSIVA, ANCHE
DIVERSO DA QUELLI TIPICI EVENTUALMENTE PRESI IN CONSIDERAZIONE DA SPECIFICHE NORME
ANTIELUSIVE ENTRATE IN VIGORE IN EPOCA SUCCESSIVA AL COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE.



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 6 MAGGIO 2014, N. 152; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

IMPOSTA DI REGISTRO – LEGGE 604/1954 – MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA – CONFERIMENTO DI UN TERRENO IN UNA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA – PARTECIPAZIONE DEL CEDENTE ALLA SOCIETÀ IN QUALITÀ DI SOCIO – DECADENZA DAI BENEFICI – NON SUSSISTE

PREMESSO CHE IL D.LGS. 228/2001 E IL D.LGS. 99/2004 ESTENDONO ALLE SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE LE AGEVOLAZIONI DI NATURA TRIBUTARIA VIGENTI PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI, NON PUÒ CONSIDERARSI DECADUTO DAI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 604/1954 (MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA) IL CONTRIBUENTE IMPRENDITORE AGRICOLO CHE CONFERISCA IN UNA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA, DI CUI LO STESSO RISULTI ESSERE SOCIO, IL TERRENO ACQUISTATO GODENDO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA SUDETTA NORMATIVA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 17 APRILE 2014, N. 141; PRESIDENTE ANSELMI E RELATORE FLAIM

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO – ART. 51 D.P.R. 131/1986 – UTILIZZO METODOLOGIE INDIRETTE DI CALCOLO – VALORE DI RIPRODUZIONE A NUOVO DELL'IMMOBILE – ILLEGITTIMITÀ

LADDOVE L'AGENZIA DELLE ENTRATE RITENGA CHE IL VALORE DI UN IMMOBILE DICHIARATO IN SEDE DI REGISTRAZIONE D'ATTO NON SIA CORRISPONDENTE AL REALE VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 51, 3 CO., T.U. REGISTRO, DEVE ESSA STESSA FORNIRE I DATI OGGETTIVI DAI QUALI DESUMERE QUALE SIA IL REALE MAGGIORE VALORE DEL BENE OGGETTO DI RETTIFICA; NON PUÒ, TUTTAVIA, CONSIDERARSI LEGGITTIMO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE CHE SI FONDI SU METODOLOGIE DI STIMA INDIRETTE, QUALE IL VALORE DI RIPRODUZIONE AL NUOVO DELL'IMMOBILE, ANCORCHÉ PREVEDA UNA RIDUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PER VIA DELLA VETUSTÀ, IN QUANTO SI TRATTA DI UNO STRUMENTO CHE NON CONSENTE DI VALORIZZARE IL VALORE VENALE IN COMMERCIO, IL QUALE, COME NOTO, RISPONDE A LOGICHE, ALMENO IN PARTE INDIPENDENTI DAI FATTORI CHE DETERMINANO IL COSTO DELL'OPERA, QUALI QUELLI DI TIPO MACROECONOMICO DERIVANTI DEL MOMENTO DI CONTRAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 23 MAGGIO 2014, N. 187; PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER

IMPOSTA DI REGISTRO – VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO – ART. 51 D.P.R. 131/1986 – RETTIFICA BASATA UNICAMENTE SU PERIZIA REDATTA DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO – NATURA DI ATTO DI PARTE – SUSSISTE – ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO – SUSSISTE

LADDOVE L'AGENZIA DELLE ENTRATE RITENGA CHE IL VALORE DI UN IMMOBILE DICHIARATO IN SEDE DI REGISTRAZIONE D'ATTO NON SIA CORRISPONDENTE AL REALE VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO DI CUI ALL'ART. 51, 3 CO., T.U. REGISTRO, DEVE ESSA STESSA FORNIRE I DATI OGGETTIVI DAI QUALI DESUMERE QUALE SIA IL REALE MAGGIORE VALORE DEL BENE OGGETTO DI RETTIFICA; NON PUÒ, TUTTAVIA, CONSIDERARSI LEGGITTIMO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE CHE SI FONDI UNICAMENTE SU DI UNA PERIZIA DI STIMA PREDISPOSTA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO IN QUANTO, SPECIE A SEGUITO DELL'ACCORPAMENTO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SI TRATTA DI UN MERO ATTO DI PARTE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 19 AGOSTO 2014, N. 278; PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI

IMPOSTA DI REGISTRO – REGIMI AGEVOLATI – OMESSA INDICAZIONE DEI REQUISITI IN SEDE DI COMPRAVENDITA – PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – NECESSITÀ – SUSSISTE



LADDOVE IL CONTRIBUENTE ABBA OMESSO DI INDICARE - IN SEDE DI STIPULA DELL'ATTO D'ACQUISTO DI UN IMMOBILE - LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DI UN'AGEVOLAZIONE, AL FINE DI POTER RIMEDIARE ALLA MANCANZA INIZIALE, È NECESSARIO PRESENTARE, ENTRO IL RELATIVO TERMINE DI DECADENZA, UN SUCCESSIVO ATTO INTEGRATIVO OVE INDICARE E DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NON PRECEDENTEMENTE ESPOSTI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 27 GENNAIO 2014, N. 6; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - ART. 1, COMMI 25 - 28, L. 244/2007 - OBBLIGATORIETA' DELL'APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO - ESCLUSIONE - MERA COLLOCAZIONE DELL'IMMOBILE IN UN PIANO PARTICOLAREGGIATO - SUSSISTENZA

A SEGUITO DELLA MODIFICA INTRODOLTA DALL'ART. 1, COMMI 25 - 27, L. 244/2007 CHE HA SOPPRESSO L'INCISO "REGOLARMENTE APPROVATI" CON RIFERIMENTO AI PIANI PARTICOLAREGGIATI, SI DEVE RITENERE CHE PER POTER GODERE DEI BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA NORMA SUDDETTA, SIA SUFFICIENTE CHE IL TERRENO OGGETTO DELL'ATTO D'ACQUISTO SIA RICOMPRESO IN UN PIANO PARTICOLAREGGIATO SENZA CHE ASSUMA ALCUNA RILEVANZA LA CIRCOSTANZA CHE NON VI SIA STATA L'APPROVAZIONE DEL RELATIVO STRUMENTO URBANISTICO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 1 SETTEMBRE 2014, N. 66; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONE PER PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PRIVATA - CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE POSTERIORE AL TRASFERIMENTO IMMOBILIARE - IRRILEVANZA

L'AGEVOLAZIONE PREVISTA ALL'ART. 1 DELLA TARIFFA PARTE I DEL DPR 131/1986 RELATIVA AI PIANI DI LOTTIZZAZIONE AD INIZIATIVA PRIVATA, SPETTA ANCHE SE LA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE È RILASCIATA SUCCESSIVAMENTE AL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 16 OTTOBRE 2014, N. 77; PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PICCIALLI

IMPOSTA DI REGISTRO - CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DI QUOTE - ABUSO DEL DIRITTO - IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO

NEL CASO DI CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, L'ASSENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE E L'ESIGUITÀ DELL'INTERVALLO INTERCORSO FRA LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E LA CESSIONE DELLE QUOTE (7 GIORNI), RENDE PLAUSIBILE LA RICOSTRUZIONE DELL'UFFICIO COME CONTRATTO DI CESSIONE DIRETTA D'AZIENDA CON L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA PROPORZIONALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 3/2014 DEP. 20.01.2014. PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CASA COME NON DI LUSO - SUPERFICIE COMPUTABILE

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA", LA SUPERFICIE DA CONSIDERARE PER QUALIFICARE L'IMMOBILE COME DI LUSO O NON DI LUSO È "LA SUPERFICIE UTILE" DELL'INTERO COMPLESSO COSTRUTTIVO, CON LE SOLE ESCLUSIONI DEI VANI INDICATI NEL DM 2 AGOSTO 1969, RESTANDO IRRILEVANTE IL REQUISITO DELL'ABITABILITÀ URBANISTICA.



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 4/2014 DEP. 20.01.2014. PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – TRATTAMENTO TRIBUTARIO AGEVOLATO – CONVENZIONE URBANISTICA TRA PRIVATO E COMUNE CHE NON CONFIGURI PERMUTA O VENDITA – SI APPLICA

LA CONVENZIONE URBANISTICA STIPULATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 BIS DELLA LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO N. 13/97, CON LA QUALE UN PRIVATO SI OBBLIGA A REALIZZARE E A CEDERE AD UN COMUNE DEI POSTI MACCHINA SOTTERRANEI, OTTENENDO COME CORRISPETTIVO L'IMPEGNO DELL'ENTE PUBBLICO AD AUMENTARE LA CUBATURA DI DUE TERRENI DELLA CONTROPARTE, NON CONFIGURA UNA PERMUTA E MEN CHE MAI UNA COMPRAVENDITA. UNA SIFFATTA CONVENZIONE, ESSENDO DIRETTA ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDIFICATORI, RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE N. 10/1977, LA QUALE RINVIA, PER IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO, AL REGIME AGEVOLATO DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 2 DPR N.601/73.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 5/2014 DEP. 20.01.2014. PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: MACALUSO

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI – TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI – AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DI USO CIVICO – NON COMPETE L'AGEVOLAZIONE

I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI SEPARATE DEI BENI DI USO CIVICO SONO SOGGETTI ALLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE IN MISURA ORDINARIA, E NON GODONO DEL REGIME AGEVOLATO PREVISTO DALLA TARIFFA - PARTE PRIMA, ARTICOLO 2, COMMA 2. TRATTASI INFATTI DI ENTI DI NATURA PUBBLICA DI GESTIONE DI BENI DI UNA COLLETTIVITÀ RISTRETTA, MA PRIVI DEL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 21/2014 DEP. 24.02.2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: MACALUSO

IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA – ERRONEA INDICAZIONE DELLA LEGGE AGEVOLATRICE – ATTO NEGOZIALE INTEGRATIVO E CORREZIONE DELL'INDICAZIONE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE

CHIESTA ERRONEAMENTE, IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DI UN TERRENO, L'AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 LEGGE N. 168/1982, PUR IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, È CONSENTITO ALLE PARTI, ATTRAVERSO UN ATTO INTEGRATIVO, MODIFICARE L'ORIGINARIA RICHIESTA PER FAR VALERE L'AGEVOLAZIONE CONCRETAMENTE SPETTANTE. NELLA FATTISPECIE, TRATTANDOSI DI UN TRASFERIMENTO IMMOBILIARE NELL'AMBITO DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO, TROVAVA APPLICAZIONE L'AGEVOLAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 33 LEGGE N. 388/200, E NON GIÀ QUELLA, INIZIALMENTE INDICATA, DELL'ART. 5 LEGGE N. 168/82.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 51/2014 DEP. 10 APRILE 2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: MEYER

REGISTRO – PROCURA NOTARILE - ATTO REDATTO ESTERO – VERBALE DEPOSITO ITALIA – RICHIESTA REGISTRAZIONE – UNICO ATTO – RILEVA - CONTENUTO PATRIMONIALE – OGGETTIVA CARENZA - IMPOSTA FISSA – DUPLICE ASSOGGETTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ PRETESA – CONSEGUE

E' ILLEGITTIMA LA PRETESA RIGUARDANTE IL DUPLICE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA RIFERITA AL VERBALE DI DEPOSITO IN ITALIA DI UNA PROCURA NOTARILE FORMATA ALL'ESTERO IN QUANTO DA CONSIDERARSI UNICO ATTO SENZA ALCUN CONTENUTO PATRIMONIALE (NEL CASO DI SPECIE IL CONTRIBUENTE RISULTAVA DESTINATARIO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013 DI UN AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA SULLA REGISTRAZIONE IN ITALIA ATTRAVERSO UN VERBALE DI DEPOSITO DI UNA PROCURA NOTARILE FORMATA ALL'ESTERO. L'ENTE



IMPOSITORE, NONOSTANTE IL NOTAIO ROGANTE AVESSO ASSOGGETTATO IN ITALIA AD IMPOSTA FISSA DI € 168,00 IL DEPOSITO DELLA PROCURA, LAMENTAVA IL MANCATO VERSAMENTO DI ULTERIORI € 168,00 POICHÉ A SUO DIRE NON SI ERA IN PRESENZA DI UN UNICO ATTO).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 29/2/2014 DEP. 13.05.2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: RISPOLI

IMPOSTA DI REGISTRO E "IPOCATASTALI" – LIQUIDAZIONE SULLA BASE DEL VALORE CATASTALE – VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – EQUIPARAZIONE AD ATTO DI COMPRAVENDITA – SUSSISTE

LA POSSIBILITÀ DI LIQUIDARE L'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA BASE DEL VALORE CATASTALE, AI SENSI DELL'ART. 52, COMMI 4 E 5, D. P. R. 131/1986, PREVISTA PER GLI ATTI DI COMPRAVENDITA, DEVE VALERE ANCHE PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DERIVANTI DA UN VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE. NEL CASO DI SPECIE, INFATTI, NON SI TRATTA DI UN'APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE SUDETTE DISPOSIZIONI, MA DI UNA MERA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: NON TROVA, INFATTI, ALCUNA RATIO SOTTOPORRE AD UN REGIME FISCALE DIVERSO LA CESSIONE DI UN IMMOBILE PERFEZIONATASI DAVANTI AD UN NOTAIO RISPETTO A QUELLA CONCLUSASI INNANZI AD UN GIUDICE, IN SEDE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 46/2014 DEP. 12.6.2014 PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

IMPOSTA DI REGISTRO- AVVISO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO A DECRETO INGIUNTIVO – OMESSA INDICAZIONE DELL'ALIQUTA APPLICATA, DELLA NATURA DELLA SANZIONE IRROGATA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE –SUSSISTE

NON SODDISFA L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE UN AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO (RELATIVO, NEL CASO DI SPECIE, A UN DECRETO INGIUNTIVO) CHE NON INDICHI L'ALIQUTA APPLICATA, LA NATURA DELLA SANZIONE IRROGATA E CHE ESPONGA IL TOTALE DOVUTO, SENZA DISTINGUERE TRA CAPITALE E INTERESSI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 52/2014 DEP. 12.6.2014 PRESIDENTE: RANZI; ESTENSORE: MAYR M.

IMPOSTA DI REGISTRO-RISCATTO DI IMMOBILE IN "LEASING TRASLATIVO"-INTERVENUTO MUTAMENTO NORMATIVO DEL REGIME IMPOSITIVO- BASE IMPONIBILE-È COSTITUITA DAL PREZZO DI RISCATTO CONTRATTUALMENTE PATTUITO, AUMENTATO DEI SOLI CANONI FATTURATI IN ESENZIONE IVA, DEPURATI DELLA COMPONENTE FINANZIARIA

PER EFFETTO DELLA NUOVA DISCIPLINA DI IMPOSIZIONE INDIRETTA DEL SETTORE IMMOBILIARE, INTRODOLTA DALL'ARTICOLO 35 COMMI DA 8 A 10 SEXIES DEL D. L. 223/2006, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248, IL RISCATTO DELLA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE DETENUTO IN "LEASING TRASLATIVO" IN FORZA DI UN CONTRATTO STIPULATO IN EPOCA PRECEDENTE LA MODIFICA NORMATIVA, È SOGGETTO ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO. LA RELATIVA BASE IMPONIBILE È COSTITUITA DAL PREZZO DI RISCATTO FISSATO CONTRATTUALMENTE, AUMENTATO DEI SOLI CANONI VERSATI IN ESENZIONE IVA, DA CONSIDERARSI ACCONTO SUL PREZZO, DEPURATI DELLA COMPONENTE FINANZIARIA, RESTANDONE QUINDI ESCLUSI, PER EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE, I CANONI GIÀ ASSOGGETTATI A IVA E DIVENUTI POI ESENTI, CORRISPOSTI NEL VIGORE DELL'ANTERIORE REGIME, PER I QUALI L'IMPOSTA ALL'EPOCA DOVUTA DEVE RITENERSI DETERMINATA A TITOLO DEFINITIVO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 20/2014 DEP. 24.02.2014. PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: MACALUSO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 23/2014 DEP. 05.05.2014. PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI



**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 24/2014 DEP.
05.05.2014. PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI**

**IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA –OMESSA ATTUAZIONE DEL
RECUPERO NEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 76 COMMA 2 DPR 131/1986 – DECADENZA - SUSSISTE**

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 5 LEGGE 168/1982 PER GLI ACQUISTI DI IMMOBILI COMPRESI IN ZONE DI RECUPERO COMPETONO A CONDIZIONE CHE L’INTERVENTO DI RECUPERO VENGA ATTUATO ENTRO LO STESSO TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA PREVISTO DALL’ARTICOLO 76 COMMA 2° D.P.R. 131/1986 PER L’AZIONE ACCERTATRICE DELLA FINANZA, NON POTENDO IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE PERDURARE PER UN TERMINE INDEFINITO PER IL SOLO FATTO CHE LA NORMA AGEVOLATIVA NON PREVEDA UN TERMINE AD HOC.



IMPOSTE DOGANALI

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 25 AGOSTO 2014, N. 62; PRESIDENTE PASCUCCI, RELATORE PRESTA

IMPOSTE DOGANALI – IMPORTAZIONE DI LEGNAME – BASE IMPONIBILE – VALORE DI TRANSAZIONE – DATI QUANTITATIVI DELLA MERCE IMPORTATA – IRRILEVANZA

NEL CASO DI IMPORTAZIONE DI MERCE – NELLA SPECIE LEGNAME - SONO IRRILEVANTI I DATI QUANTITATIVI DELLA MERCE IMPORTATA (ESPRESSI IN INDICI DIMENSIONALI O VOLUMETRICI) ESSENDO RILEVANTE SOLO IL VALORE DELLA TRANSAZIONE. NEL CASO IN ESAME NON ERA STATO CONTESTATO IL PREZZO CONVENUTO TRA LE PARTI E PAGATO, MA ERA SOLO STATO RISCONTRATO UN QUANTITATIVO DI LEGNAME NON COINCIDENTE CON QUELLO IMPORTATO.



IMPOSTE SUI REDDITI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 10 FEBBRAIO 2014, N. 52; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

IMPOSTE SUI REDDITI – COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE TEMPORANEO – DIRITTO REALE DI GODIMENTO – NATURA REDDITUALE – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – REDDITI DIVERSI – SUSSISTE – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ – PLUSVALENZA

LA COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO È INQUADRABILE TRA I DIRITTI REALI DI GODIMENTO, IL CUI CORRISPETTIVO DEVE ESSERE CONSIDERATO QUALIFICABILE COME REDDITO DIVERSO, SE PERCEPITO DA UN PRIVATO, OVVERO COME PLUSVALENZA, SE PERCEPITO DA UN SOGGETTO ESERCENTE ATTIVITÀ D'IMPRESA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 9 GIUGNO 2014, N. 196; PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER

IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA REDDITO SOCIETÀ (IRES) – COMPONENTI NEGATIVE DEL REDDITO – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – ART. 109 TUIR – PRINCIPIO DI INERENZA – SPESE PROMO-PUBBLICITARIE – MANIFESTA SPROPORZIONE TRA SPESA E VANTAGGI – INDEDUCIBILITÀ - SUSSISTE

NON POSSONO CONSIDERARSI INERENTI ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA LE SPESE DI ATTIVITÀ PROMO-PUBBLICITARIA CHE MANIFESTINO UN'EVIDENTE SPROPORZIONE TRA LA SPESA SOSTENUTA ED I VANTAGGI CHE SI SPERA DERIVINO DALLA SPESA STESSA (NEL CASO DI SPECIE LA COMMISSIONE HA RITENUTO ESSERE NON INERENTI SPESE PROMO-PUBBLICITARIE PER COMPLESSIVI € 170.000,00 ANNUI, SOSTENUTE DA UNA SOCIETÀ VITIVINICOLA, CONSISTENTI NEL PAGAMENTO DI SPESE DI GESTIONE DI UN RISTORANTE CHE, A SUA VOLTA, SI ERA IMPEGNATO IN VIA DEL TUTTO GENERICA A PROMUOVERE I PRODOTTI DELLA SOCIETÀ SUDETTA).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 16 LUGLIO 2014, N. 248; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO

IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (IRPEF) – REDDITO D'IMPRESA – COMPONENTI NEGATIVE DEL REDDITO – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – ART. 109 TUIR – ELEMENTI CERTI E PRECISI – UTILIZZO DI PRESUNZIONI – LEGITTIMITÀ

DEVONO CONSIDERARSI DEDUCIBILI, ANCHE IN ASSENZA DI UNA DETTAGLIATA E PROBANTE DOCUMENTAZIONE, PURCHÉ COMUNQUE IDONEAMENTE GIUSTIFICATE, LE SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE PER CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI LADDOVE SIA INCONTESTATO CHE L'IMMOBILE IN CUI È UBICATO L'ESERCIZIO COMMERCIALE SIA COLLOCATO ALL'INTERNO DI UN CONDOMINIO E SIA DI PROPRIETÀ DI UN SOGGETTO TERZO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 15 LUGLIO 2014, N. 243; PRESIDENTE SERAO E RELATORE MOTTES

IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ' (IRES) – SOCIETÀ DI COMODO – CANONE DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA – VALUTAZIONE DEGLI EVENTI GESTIONALI DELLA SOCIETÀ – SUSSISTE

POICHÉ LO SCOPO DELLA NORMATIVA DI CONTRASTO ALLE C.D. SOCIETÀ DI COMODO NON È QUELLO DI COLPIRE IMPRENDITORI NON ABILI, ECCELSI, SFORTUNATI O ADDIRITTURA INCAPACI, BENSÌ DI INDIVIDUARE SITUAZIONI FITTIZIE, DEVE RITENERSI ILLEGITTIMO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO CHE, AL FINE DI QUANTIFICARE IL CANONE D'AFFITTO DELL'AZIENDA, CONSIDERI IL MERO DATO NUMERICO DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE IPOTETICO SENZA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI EVENTI GESTIONALI DELLA SOCIETÀ E IN PARTICOLARE IL FATTO CHE LA STESSA, DOPO ESSERE STATA CHIUSA PER DUE ANNI, ABBA EFFETTUATO UN CAMBIO DI GESTIONE.



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 30 SETTEMBRE 2014, N. 334; PRESIDENTE ERLICHER E RELATORE DEMOZZI

IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE (IRPEF) – VALORE NORMALE – ART. 9 D.P.R. 917/1986 – VALORE INDICATO DALLE PARTI IN SEDE DI STIPULA – LEGITTIMITÀ – PROVA CONTRARIA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE – SUSSISTE – UTILIZZO DI PRESUNZIONI – SUSSISTE – PRESUNZIONI GRAVI PRECISE E CONCORDANTI - NECESSITÀ

POICHÉ NEL SISTEMA DELLE IMPOSTE DIRETTE VIENE TUTELATO IL PRINCIPIO DELL’INTANGIBILITÀ DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE, SINO A PROVA CONTRARIA DA FORNIRSI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE, IL PREZZO NORMALE DI UN BENE CORRISPONDE AL PREZZO PATTUITO DALLE PARTI NEL CONTRATTO DI VENDITA. LA POSSIBILITÀ PER L’AMMINISTRAZIONE DI RETTIFICARE, AI FINI DELL’ACCERTAMENTO, IL PREZZO NORMALE INDICATO DALLE PARTI, POSTULA L’ESISTENZA DI INDIZI GRAVI PRECISI E CONCORDANTI CHE FACCIANO RITENERE CHE IL PREZZO INDICATO NON SIA QUELLO REALMENTE PATTUITO; CERTAMENTE ILLEGITTIMO DEVE, QUINDI, CONSIDERARSI L’AVVISO DI ACCERTAMENTO CHE SI FONDI SU UN’UNICA PRESUNZIONE BASATA SULLO SCOSTAMENTO TRA CORRISPETTIVO E DEDOTTO VALORE NORMALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 13 OTTOBRE 2014, N. 347; PRESIDENTE PICCOLROAZ, RELATORE TELLONE

IMPOSTE SUI REDDITI – SOCIETÀ’ NON OPERATIVE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE - OGGETTIVE CONDIZIONI PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO

LA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA STABILITA ALL’ART. 30, CO. 1, L. 724/1994 IN TEMA DI SOCIETÀ’ DI COMODO, PREVEDE CHE LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN QUESTIONE POSSA TROVARE APPLICAZIONE QUANDO VI SIANO OGGETTIVE CONDIZIONI PER LA DISAPPLICAZIONE. NEL CASO DI SPECIE I COSTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI, ASCENSORE, PORTE DI SICUREZZA) INTEGRANO LE CONDIZIONI PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIELUSIVA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 10 FEBBRAIO 2014, N. 9; PRESIDENTE BIASI, RELATORE PRESTA

IMPOSTE SUI REDDITI - SOCIETÀ’ NON OPERATIVA - VALIDE RAGIONI CHE GIUSTIFICHINO L’IMPOSSIBILITÀ’ DI CONSEGUIRE I RICAVI MINIMI – INSUSSISTENZA – LEGITTIMITA’ ACCERTAMENTO

AI FINI DELLA DISAPPLICAZIONE DELLA PRESUNZIONE DI REDDITIVITÀ MINIMA DI CUI ALL’ART. 30 L.724/1994 IL CONTRIBUENTE DEVE FORNIRE DATI RELATIVI ALL’ESISTENZA DI OGGETTIVE SITUAZIONI IDONEE A RENDERE IMPOSSIBILE IL CONSEGUIMENTO DEI RICAVI MINIMI. IN ASSENZA DELLE STESSE L’ACCERTAMENTO È LEGITTIMO. NEL CASO DI SPECIE NON SONO STATE DIMOSTRATE DAL RICORRENTE LE PARTICOLARI RAGIONI SOTTESE ALLA PERCEZIONE DI CANONI DI LOCAZIONE NON IN LINEA CON I VALORI DI MERCATO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 7 APRILE 2014, N. 31; PRESIDENTE PASCUCCI; RELATORE PRESTA

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – PLUSVALENZA DA CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE– VALORE VENALE AI FINI IMPOSTA DI REGISTRO – RIDETERMINATO IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE – RILEVANZA AI FINI PLUSVALENZA – SUSSISTE

IL VALORE DETERMINATO IN VIA DEFINITIVA IN SEDE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO, ASSUME RILEVANZA ANCHE PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA AI FINI REDDITUALI E QUINDI LEGITTIMA L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO DELL’UFFICIO NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE.



COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 14 APRILE 2014, N. 33; PRESIDENTE PASCUCCI; RELATORE PICCIALLI

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO AGRARIO – ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO –OPERAZIONI FINANZIARIE NON CONTABILIZZATE – LIMITE ART. 32, COMMA 2, LETT. B) T.U.I.R.– ECCEDENZIA – REDDITO D'IMPRESA – SUSSISTE

CONTRIBUTI P.A.C. – PRESUPPOSTO – MATERIALE SFRUTTAMENTO DEL FONDO AGRICOLO – IPOTESI AFFITTO DEL TERRENO – SPETTANZA CONTRIBUTO – NON SUSSISTE

LA SUSSISTENZA DI NUMEROSE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE PRIVE DI VALIDA GIUSTIFICAZIONE, DESUMIBILI DAI CONTI CORRENTI INTESTATI A SOCIETÀ E SOCI AMMINISTRATORI, DETERMINA L'INATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI, SÌ DA RITENERE REALIZZATA LA PREVISIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ALLEVAMENTO ECCEDENTE IL LIMITE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 2, LETT. B) DEL T.U.I.R., CON CONSEGUENTE ATTRAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO ALLA CATEGORIA DEL REDDITO D'IMPRESA.

IL PRESUPPOSTO PER LA SPETTANZA DEI CONTRIBUTI P.A.C. (POLITICA AGRICOLA COMUNE) È LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA IN VIA IMMEDIATA E DIRETTA. NEL CASO, QUINDI, DI CONCESSIONE A TERZI DEL DIRITTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL TERRENO AGRICOLO, TALE PRESUPPOSTO NON SUSSISTE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 19 MAGGIO 2014, N. 41; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – COMPETENZA – COSTI DI GARANZIA A SEGUITO VISITA DI AUDIT – MOMENTO DELL'AUDIT – IRRILEVANTE IN CASO DI TRATTATIVA – MOMENTO DELLA TRANSAZIONE – RILEVANTE

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – AMMORTAMENTO DI TERRENI PERTINENZIALI A FABBRICATI– NON DEDUCIBILE

L'ANNUALITÀ DI COMPETENZA DEI COSTI DI GARANZIA A SEGUITO DI VISITA DI AUDIT, NEL CASO DI TRATTATIVA AVENTE AD OGGETTO L'AUDIT MEDESIMO, CONCLUSASI POI CON TRANSAZIONE, DEVE INDIVIDUARSI NEL MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONA LA TRANSAZIONE, DIVENENDO SOLO IN TALE MOMENTO OGGETTIVAMENTE CERTO E DETERMINABILE.

LE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI TERRENI PERTINENZA DI FABBRICATI SONO INDEDUCIBILI SIA SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI, SIA DI QUELLI INTERNAZIONALI. NON PUÒ, QUINDI, ESSERE AMMORTIZZATA LA QUOTA DI COSTO DELL'IMMOBILE RICONDUCIBILE AL TERRENO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 52; PRESIDENTE BIASI; RELATORE GIULIANI

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – PLUSVALENZA DA CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE– VALORE VENALE AI FINI IMPOSTA DI REGISTRO – RIDETERMINATO IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ADESIONE DEL SOLO CESSIONARIO - PRESUNZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IN CAPO AL CEDENTE– SUSSISTE

IL VALORE DETERMINATO, AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, IN SEDE DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DEL SOLO CESSIONARIO, ASSUME VALORE PRESUNTIVO PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA DEL CEDENTE AI FINI REDDITUALI. GRAVA, PERTANTO, SUL CONTRIBUENTE L'ONERE DI SUPERARE LA PRESUNZIONE POSTA ALLA BASE DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO DELLA PLUSVALENZA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 30 LUGLIO 2014, N. 58; PRESIDENTE BIASI, RELATORE PRESTA

IRPEF – REDDITI DIVERSI – PLUSVALENZA – VALORE DETERMINATO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – PRESUNZIONE GRAVE PRECISA E CONCORDANTE – LEGITTIMITA' DELL'ACCERTAMENTO

IN CASO DI PLUSVALENZA IMMOBILIARE IL VALORE CONTENUTO NELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO COSTITUISCE UNA PRESUNZIONE SEMPLICE CARATTERIZZATA DAI



REQUISITI DI GRAVITÀ PRECISIONE E CONCORDANZA. E' DUNQUE ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE SUPERARLA. NON AVENDO ADEMPIUTO A QUEST'ONERE, L'ACCERTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE È LEGITTIMO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 9 SETTEMBRE 2014, N. 68; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO D'IMPRESA – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – GENERICITÀ FATTURA – POSSIBILITÀ DI PROVARE CON ALTRA DOCUMENTAZIONE EFFETTIVITÀ DEI COSTI – AMMISSIBILITÀ

IN CASO DI FATTURE CON DICITURE GENERICHE, SENZA I REQUISITI DI COMPLETEZZA RICHIESTI DALLA NORMA, LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PUÒ ESSERE DIMOSTRATA CON ALTRA DOCUMENTAZIONE. NEL CASO DI SPECIE TALE DOCUMENTAZIONE ERA STATA REPERITA DALL'AGENZIA IN SEDE DI ACCESSO PRESSO IL CONTRIBUENTE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 26 NOVEMBRE 2014, N. 86; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – SOCIETÀ NON OPERATIVE – RIVALUTAZIONE DELL'IMMOBILE AVVENUTA DUE ANNI PRIMA DELL'ACCERTAMENTO – STAGIONALITÀ – MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE – MANCANZA DI OGGETTIVE CONDIZIONI SOPRAVVENUTE PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA – LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO

LA PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA STABILITA ALL'ART. 30, CO. 1, L. 724/1994 IN TEMA DI SOCIETÀ DI COMODO, PREVEDE CHE LA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN QUESTIONE POSSA TROVARE APPLICAZIONE QUANDO LE OGGETTIVE CONDIZIONI PER LA DISAPPLICAZIONE SIANO SOPRAVVENUTE. NEL CASO DI SPECIE LA RIVALUTAZIONE IMMOBILIARE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ALBERGO ERA AVVENUTA DUE ANNI PRIMA DELL'ACCERTAMENTO E DUNQUE NON INTEGRA UNA SITUAZIONE SOPRAVVENUTA. NEPPURE HANNO RILIEVO IL CAMBIAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE AVVENUTO IN OTTOBRE A STAGIONE CONCLUSA E LA STAGIONALITÀ.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 1 DICEMBRE 2014, N. 88; PRESIDENTE E RELATORE BIASI

IMPOSTE SUI REDDITI – TASSAZIONE SEPARATA – INCENTIVAZIONE ALLE DIMISSIONI – RICHIESTA DI RIMBORSO – DIES A QUO – MOMENTO DELLA RILIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

NEL CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO RELATIVA A SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA, IL DIES A QUO DAL QUALE COMPUTARE IL TERMINE DECADENZIALE PREVISTO DALLA NORMATIVA È QUELLO DELLA RILIQUIDAZIONE OPERATA DALL'UFFICIO E NON QUELLO IN CUI È STATA EFFETTUATA LA RITENUTA D'ACCONTO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 28/2014 DEP. 13.05.2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: RISPOLI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 33/2014 DEP. 19.05.2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

IRPEF – PLUSVALENZA TASSABILE – CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI UN TERRENO GIÀ EDIFICATO – NON SUSSISTE

NON PUÒ CONSIDERARSI "SUSCETTIBILE DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA", LA CUI CESSIONE A TITOLO ONEROSO È PRODUTTIVA DI PLUSVALENZA TASSABILE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 17 COMMA 1° LETTERA G-BIS E 67 COMMA 1° LETTERA B) TUIR, UN TERRENO SUL QUALE GIÀ INSISTE UN FABBRICATO - PUR SE IN CONDIZIONI PRECARE - E CHE DISPONGA DI UN'ULTERIORE POTENZIALITÀ EDIFICATORIA.

LA PLUSVALENZA CHE DERIVA DALLA CESSIONE CONGIUNTA DI TERRENO E FABBRICATO, SE AVVENUTA OLTRE IL QUINQUENNIO DALL'ACQUISTO, NON È RILEVANTE DA PUNTO DI VISTA REDDITUALE.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 9/2014 DEP.
23.01.2014. PRESIDENTE: BISIGNANO, ESTENSORE: MACALUSO**

**IRES – RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DI IMMOBILI STRUMENTALI – COSTI DA NON IMPUTARE
AL CONTO ECONOMICO, MA DA CAPITALIZZARE**

L'INTEGRALE RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE STRUMENTALE COMPORTA UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DI PRODUTTIVITÀ E DI "VITA UTILE". I RELATIVI COSTI, PERTANTO, NON SONO DA IMPUTARE AL CONTO ECONOMICO, MA SONO DA CAPITALIZZARE CON DEDUCIBILITÀ NEI LIMITI DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 15/2014 DEP.
13.02.2014. PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI**

**IRPEG- BASE IMPONIBILE - INTERESSI SUI CREDITI DI IMPOSTA - COMPENSATIVI- NON SONO
SOGGETTI A IRPEG**

GLI INTERESSI MATURATI SU CREDITI DI IMPOSTA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DA UNA SOCIETÀ DI CAPITALI, NEL VIGORE DEI DPR 597/73, DPR 598/73 E 599/73 NON VANNO ASSOGGETTATI A IRPEG, AVENDO NATURA COMPENSATIVA E COME TALI NON VANNO QUALIFICATI REDDITO DI CAPITALE NÉ REDDITO DI IMPRESA.



IRAP

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 9 OTTOBRE 2014, N. 339; PRESIDENTE ERLICHER, RELATORE DEMOZZI

IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – MEDICO DI BASE – SOSTITUTO D’IMPOSTA PER PRESTAZIONI DI COLLABORATORE – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – IMPONIBILITA’ AI FINI IRAP

L’ATTIVITÀ DI MEDICO DI BASE DEVE AVERE UNA SEPPUR MINIMA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. NEL CASO DI SPECIE IL PAGAMENTO DI UN COMPENSO AD UN COLLABORATORE EVIDENZIA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E INTEGRA IL PRESUPPOSTO AI FINI IRAP.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 13 OTTOBRE 2014, N. 341; PRESIDENTE ANSELMI, RELATORE DEMOZZI

IRAP – PROMOTORE FINANZIARIO – IMPRENDITORE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – IMPONIBILITA’ AI FINI IRAP

IL PROMOTORE FINANZIARIO PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN IMPRENDITORE E QUINDI LA SUA ATTIVITÀ È SVOLTA IN MODO ORGANIZZATO (COME RISULTA ANCHE DALLE SPESE SOSTENUTE PER BENI E PER IL PAGAMENTO DI COLLABORATORI). E’ QUINDI LEGITTIMO IL PRELIEVO AI FINI IRAP.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 13 OTTOBRE 2014, N. 344; PRESIDENTE PICCOLROAZ, RELATORE TELLONE

IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – MEDICO DI BASE – SOSTITUTO D’IMPOSTA PER PRESTAZIONI DI COLLABORATORE PER TENUTA CONTABILITA’ – ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – NON IMPONIBILITA’ AI FINI IRAP

L’ATTIVITÀ DI MEDICO DI BASE PER ESSERE IMPONIBILE AI FINI IRAP DEVE AVERE UNA SEPPUR MINIMA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. NEL CASO DI SPECIE IL PAGAMENTO DI UN COMPENSO AD UN COLLABORATORE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ NON EVIDENZIA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E NON INTEGRA IL PRESUPPOSTO AI FINI IRAP.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 40/2014 DEP. 18 MARZO 2014, PRESIDENTE: MEYER, ESTENSORE: CERESARA

IRAP – LAVORATORE AUTONOMO – BENI STRUMENTALI – MODESTO AMMONTARE – PERSONALE DIPENDENTE – MANCATO IMPIEGO – ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – SUSSISTE – ILLEGITTIMITÀ DINIEGO RIMBORSO – CONSEGUE

E’ ILLEGITTIMO IL DINIEGO OPPOSTO DALL’ENTE IMPOSITORE NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE AUTONOMO CHE HA PRESENTATO L’ISTANZA DI RIMBORSO IRAP CON RIFERIMENTO AD UN ANNO D’IMPOSTA DURANTE IL QUALE NON RISULTAVA ESSERE STATO IMPIEGATO ALCUN LAVORATORE DIPENDENTE E LA DOTAZIONE DI BENI STRUMENTALI ERA DI MODESTO VALORE (NEL CASO DI SPECIE IL CONTRIBUENTE, QUALE INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA, RISULTAVA DESTINATARIO DI UN DINIEGO RIFERITO AD UNA RICHIESTA DI RIMBORSO IRAP PER L’ANNO D’IMPOSTA 2007. L’UFFICIO, PUR CONSAPEVOLE DELL’ASSENZA DI IMPIEGO DI LAVORATORI DIPENDENTI, AVEVA OPPOSTO IL DINIEGO PER LA PRESENZA DI UN’AUTOVETTURA DI € 33.345,00 PER LA QUALE ERA COMUNQUE AMMORTIZZABILE SOLO L’IMPORTO DI € 7.230,40 (OVVERO DEL 40% DEL MASSIMO DI € 18.076,00), DI MACCHINE D’UFFICIO PER € 4.910,92, DI ARREDAMENTO D’UFFICIO PER € 50.909,61 QUASI INTERAMENTE AMMORTIZZATO, DI UN DISTANZIOMETRO LASER LEICA DI € 583,33 E INFINE DI DIVERSI PICCOLI INVESTIMENTI DI VALORE COMUNQUE INFERIORE AD € 516,46).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 44/2014 DEP. 12.6.2014, PRESIDENTE ED ESTENSORE: RANZI



**COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 45/2014 DEP. 12.6.2014,
PRESIDENTE ED ESTENSORE: RANZI**

**IRAP - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - MEDICO CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE - BENI STRUMENTALI NON ECEDENTI LA DOTAZIONE MINIMA FISSATA CON ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE-AUTONOMA ORGANIZZAZIONE-NON SUSSISTE**

NON SUSSISTE IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE NEL CASO DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE, CONVENZIONATO CON IL SSN, CHE SI AVVALGA DELLE ATTREZZATURE INDICATE NELL'ARTICOLO 22 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, RESO ESECUTIVO CON D.P.R. 28.7.2000, N. 270, TRATTANDOSI DEI BENI STRUMENTALI RIENTRANTI NEL MINIMO INDISPENSABILE PER L'ESERCIZIO DI TALE SPECIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE.



IVA

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 21 FEBBRAIO 2014, N. 67; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE ANTOLINI

IVA – ISTANZA DI RIMBORSO – COMPILAZIONE QUADRO VX – FORMALE ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO – SUSSISTE - PRESENTAZIONE MODELLO VR – TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE - SUSSISTE

IN TEMA DI RIMBORSO IVA, DEVE TENERSI DISTINTA LA DOMANDA DI RIMBORSO DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO DAL CONTRIBUENTE, DA CONSIDERARSI PRESENTATA A MEZZO DELLA COMPILAZIONE, NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE, DEL QUADRO DI RIFERIMENTO – CHE CONFIGURA FORMALE ESERCIZIO DEL DIRITTO – , DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR CHE COSTITUISCE, AI SENSI DELL'ART. 38/BIS, 1 CO., DPR 633/1972, UN ADEMPIMENTO NECESSARIO SOLO A DAR INIZIO AL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO STESSO; SICCHÉ, UNA VOLTA TEMPESTIVAMENTE ESERCITATO – IN DICHIARAZIONE – IL DIRITTO AL RIMBORSO TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VX DELLA DICHIARAZIONE IVA, LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR NON PUÒ CONSIDERARSI ASSOGGETTATA AL TERMINE DI DECADENZA BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 21 D.LGS. 546/1992, BENSÌ AL SOLO TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ART. 2946 C.C.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 20 GENNAIO 2014, N. 19; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

IVA – ISTANZA DI RIMBORSO – CREDITO IVA DERIVANTE DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ – ART. 30, 2 CO. D.P.R. 633/1972 – APPLICABILITÀ – SUSSISTE

IL RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA D'IMPOSTA ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NON È UN'IPOTESI CHE POSSA RITENERSI NON REGOLATA DA ALCUNA SPECIFICA DISPOSIZIONE. AL CONTRARIO, SI TRATTA DI UNA FATTISPECIE SPECIFICAMENTE REGOLATA DALL'ART. 30, 2 COMMA, DPR 633/1972 A MENTE DEL QUALE IL CONTRIBUENTE, OLTRE CHE NEI CASI SPECIFICAMENTE INDICATI NEL SUCCESSIVO COMMA 3, HA COMUNQUE IL DIRITTO DI RICHIEDERE IL RIMBORSO IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ E CIÒ IN QUANTO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRECLUDEREBBE LA POSSIBILITÀ DI RIPORTARE L'ECCEDEZZA STESSA NELLE SUCCESSIVE ANNUALITÀ.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 4 MARZO 2014, N. 79; PRESIDENTE ANSELMI E RELATORE FLAIM

IVA - OPERAZIONI ESENTI - ART. 10, 1 CO. N. 6, D.P.R. 633/1972 - OPERAZIONI DI RACCOLTA DELLE GIOCATE CON APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO – ART. 110, 6 CO. TULPS – INTROITI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DELLE GIOCATE – SUSSISTE – PRESTAZIONI ACCESSORIE - NON SUSSISTE

L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 10, 1 CO. N. 6, DPR 633/1972 PREVISTA PER LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL LOTTO, DELLE LOTTERIE NAZIONALI, DEI GIOCHI DI ABILITÀ, DEI CONCORSI PRONOSTICI RISERVATI ALLO STATO, NONCHÉ PER LA RACCOLTA DELLE GIOCATE CON GLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, 6 CO., TULPS È APPLICABILE UNICAMENTE AGLI INTROITI CHE IL POSSESSORE DI APPARECCHI AUTOMATICI PERCEPISCE PER IL LORO SFRUTTAMENTO E NON ANCHE SULLE SOMME PERCEPITE DAL POSSESSORE PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE QUALI L'INSTALLAZIONE, LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI E LO SVOLGIMENTO DELLE INCOMBENZE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLE STESSE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 5, SENTENZA 31 MARZO 2014, N. 120; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE DEMOZZI

IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) – OPERAZIONI ESENTI – ART. 10, 1 CO. N. 8TER, D.P.R. 633/1972 – IMMOBILE PRIVO DEGLI ALLACCIAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI - NECESSITÀ

AFFINCHÉ LA CESSIONE DI UN IMMOBILE POSSA ESSERE SOGGETTA ALL'APPLICAZIONE



DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10% PREVISTA DALL'ART. 10, 1 CO., N. 8/TER DPR 633/1972, È NECESSARIO CHE L'IMMOBILE VENDUTO DEBBA CONSIDERARSI INTEGRALMENTE COMPLETATO, IVI COMPRESO L'ALLACCIAMENTO AI SERVIZI PUBBLICI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 22 APRILE 2014, N. 144; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO

IVA – DIRITTO DI DETRAZIONE – CONTENUTO MINIMO DELLA FATTURA – ART. 21 D.P.R. 633/1972 – NECESSITÀ DI UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE PRESTAZIONI RESE - NECESSITÀ

DEVE RITENERSI LEGGITTIMO IL RECUPERO DEI COSTI E DELL'IVA EFFETTUATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LADDOVE LA FATTURA REGISTRATA IN CONTABILITÀ CONTENGA SOLO FORMALMENTE I REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 21 D.P.R. 633/1972 E, IN PARTICOLARE, RECHI UNA DESCRIZIONE DELLA NATURA, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI E DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELL'OPERAZIONE ASSOLUTAMENTE VAGA, RENDENDO QUINDI IMPOSSIBILE LA RICOSTRUZIONE DEI CORRISPETTIVI E DEGLI ALTRI DATI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 16 SETTEMBRE 2014, N. 313; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE TELLONE

IVA – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE – OPERAZIONE COMMERCIALE ANOMALA – LEGITTIMITÀ - DIMOSTRAZIONE CIRCA L'ESTRANEITÀ ALL'ACCORDO FRAUDOLENTO – ONERE PROBATORIO IN CAPO AL CONTRIBUENTE - SUSSISTE

NEL CASO DI OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI, PER POTER BENEFICIARE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA, È NECESSARIO CHE IL CONTRIBUENTE, IN OSSEQUIO ALLA GIURISPRUDENZA SIA DI LEGITTIMITÀ CHE COMUNITARIA, DIMOSTRI, IN MANIERA NON MERAMENTE FORMALE, DI TROVARSI IN UNA SITUAZIONE PER CUI LEGITTIMAMENTE NON SAPEVA O NON POTEVA SAPERE DI TROVARSI A PARTECIPARE AD UN'OPERAZIONE FRAUDOLENTO E CIÒ, IN PARTICOLAR MODO, QUANDO LE MODALITÀ CON CUI SI SIA ESPLICATA L'OPERAZIONE COMMERCIALE ABBIANO DEGLI EVIDENTI CANONI DI ANORMALITÀ RISPETTO ALLE ORDINARIE TRANSAZIONI COMMERCIALI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 7 LUGLIO 2014, N. 231; PRESIDENTE ANSELMI E RELATORE FLAIM

IVA – OPERAZIONI IMPONIBILI – ART. 3 DPR 633/1972 – RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ PER PERDITA DI AVVIAMENTO – CONTRATTO DI TRANSAZIONE – OBBLIGAZIONI DI FARE DI NON FARE E DI PERMETTERE – IMPONIBILITÀ – SUSSISTE

LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COSTITUISCE UNA PRESTAZIONE VERSO CORRISPETTIVO LADDOVE LA RELATIVA PATTUIZIONE SIA CONTENUTA IN UN CONTRATTO DI TRANSAZIONE. POICHÉ DEVE CONSIDERARSI PACIFICO IL FATTO CHE IL CONTRATTO DI TRANSAZIONE COSTITUISCA CONTRATTO DI NATURA SINALLAGMATICA, LE EVENTUALI SOMME DOVUTE IN BASE AD ESSO DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE AD IVA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 17 OTTOBRE 2014, N. 356; PRESIDENTE SERAO, RELATORE BETTA

IVA – CESSIONI INTRACOMUNITARIE – OPERAZIONI NON IMPONIBILI – MANCANZA DI ISCRIZIONE AL VIES DELL'ACQUIRENTE STRANIERO – IRRILEVANZA

NEL CASO DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE LA NON IMPONIBILITÀ DELL'OPERAZIONE AI FINI IVA È SOTTOPOSTA AD ALCUNE CONDIZIONI: LA CESSIONE DEVE ESSERE A TITOLO ONEROSO; DEVE ESSERVI IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ, L'ACQUIRENTE COMUNITARIO DEVE ESSERE UN SOGGETTO IVA; IL BENE DEV'ESSERE EFFETTIVAMENTE TRASPORTATO NEL PAESE ESTERO. LA MANCANZA DI ISCRIZIONE AL VIES, ESSENDO UN MERO DATO FORMALE, NON PUÒ PREGIUDICARE LA NON IMPONIBILITÀ IVA. NEL CASO



DI SPECIE IL CONTRIBUENTE AVEVA ALTRESÌ EVIDENZIATO LA SUA BUONA FEDE AL MOMENTO DELLA FATTURAZIONE AVEVA RICHIESTO LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SITUAZIONE TRIBUTARIA DEL CLIENTE SPAGNOLO, CHE AVEVA COMUNICATO IL NIF DEFINITIVO ATTRIBUITO DALLA AGENZIA FISCALE SPAGNOLA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 23 OTTOBRE 2014, N. 359; PRESIDENTE ERLICHER, RELATORE DEMOZZI

IVA – DIRITTO ALLA DETRAZIONE – COLLEGAMENTO CON IL SUCCESSIVO VERSAMENTO IVA – MANCATO VERSAMENTO IVA - ACCORDO FRAUDOLENTO FRA CEDENTE E CESSIONARIO – ILLEGITTIMITA' DETRAZIONE

IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA NON SORGE IMMANCABILMENTE PER IL SOLO FATTO DELL'AVVENUTA CORRESPONSIONE DI IMPOSTA FORMALMENTE INDICATA IN FATTURA, RICHIEDENDOSI, ALTRESÌ, CHE L'IMPOSTA SIA EFFETTIVAMENTE DOVUTA E, CIOÈ, CORRISPONDENTE AD OPERAZIONE EFFETTIVAMENTE SOGGETTA ALL'IVA. NEL CASO DI SPECIE IL DISEGNO ARCHITETTATO DALLA SOCIETÀ ACQUIRENTE PRESENTA ASPETTI DI DUBBIA REGOLARITÀ PERCHÉ AVEVA OPERATO LA DETRAZIONE DELL'IVA CONOSCENDO ESATTAMENTE IL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA ALL'ERARIO, DA PARTE DELLA SOCIETÀ VENDITRICE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 27 OTTOBRE 2014, N. 371; PRESIDENTE PICCOLROAZ, RELATORE BETTA

IVA – OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI – CESSIONI DI NAVI PER NAVIGAZIONE INTERNA – PRESUPPOSTO TERRITORIALE IMPONIBILITA'

LE CESSIONI DI NAVI E RICAMBI PREVISTE ALL'ART. 8 BIS DEL DPR 633/1972 SONO CONSIDERATE OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI. NEL CASO DI SPECIE, PERÒ, LA CESSIONE È AVVENUTA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE IN ACQUE INTERNE (LAGO DI GARDA). IN TAL CASO VIENE MENO IL REQUISITO EXTRATERRITORIALE PREVISTO DALLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI E LE CESSIONI DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE AD IVA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 31 OTTOBRE 2014, N. 378; PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI

IVA – OPERAZIONI ESENTI – CONTRATTO DI COASSICURAZIONE – ESENZIONE

LA COASSICURAZIONE ALTRO NON È CHE UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO CHE RIMANE SEMPRE DI NATURA ESCLUSIVAMENTE ASSICURATIVA, QUINDI ESENTE DA IMPOSTA AI SENSI DELL'ART 10 DPR 633/1973.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 20 GENNAIO 2014, N. 2; PRESIDENTE BIASI, RELATORE PICCIALLI

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI - FRODE CAROSELLO – ACCERTAMENTO INTENTO FRAUDATORIO – DETRAIBILITÀ IVA – ESCLUSIONE

NEL CASO DI CD. "FRODE CAROSELLO" L'ACCERTATA CONSAPEVOLEZZA DEL CONTRIBUENTE NELLA PARTECIPAZIONE ALLA FRODE, ELIMINA LA POSSIBILITÀ DI DETRAZIONE IVA. NEL CASO DI SPECIE L'ANOMALIA DELLE OPERAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE QUALE SOCIO DELLE SOCIETÀ INTERPOSTE CD "CARTIERE" ED IL BREVE SPAZIO TEMPORALE DETERMINANO L'INDETRAIBILITÀ DELL'IVA SULLE OPERAZIONI INESISTENTI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 18 LUGLIO 2014, N. 57; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

IVA – CESSIONE RAMO D'AZIENDA - RESPONSABILITA' SOLIDALE CEDENTE CESSIONARIO – ACCERTAMENTO ALLA SOCIETÀ CEDENTE SUCCESSIVO ALLA CESSIONE – INSUSSISTENZA



RESPONSABILITA'

NEL CASO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA, LA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO STABILITA ALL'ART. 14 DEL D. LGS. 472/1997 È LIMITATA AL DEBITO RISULTANTE ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO. NEL CASO DI SPECIE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ALLA CEDENTE È STATO NOTIFICATO DUE ANNI DOPO LA CESSIONE E QUINDI NESSUNA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PUÒ ESSERE ADDEBITATA AL CESSIONARIO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 32/2014 DEP. 16.05.2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

IVA – RIMBORSO – MANCATA PRESENTAZIONE MOD. “VR”- RICHIESTA AVANZATA IN DICHIARAZIONE – DIRITTO AL RIMBORSO - SUSSISTE

ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'ECEDENZA DI IMPOSTA DETRAIBILE, FATTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE, DEV'ESSERE DATO SEGUITO A PRESCINDERE DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO “VR”, QUESTO ESSENDO PRESCRITTO SOLO PER OTTENERE IL RIMBORSO IN VIA PRIORITARIA ENTRO 3 MESI DAL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 38 DPR 633/72.

IL DIRITTO AL RIMBORSO, SE CHIESTO IN DICHIARAZIONE, SI PRESCRIVE NELL'ORDINARIO TERMINE DECENNALE; NON RILEVA QUINDI IL TERMINE DI DECADENZA BIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 21 D.LGS. 546/92, CHE COSTITUISCE DISPOSIZIONE RESIDUALE, APPLICABILE SOLO IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI SPECIFICHE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 40/2014 DEP. 03.06.2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: MARINARO

IVA – DIRITTO DI RIVALSA DEL CONTRIBUENTE – NUOVA DISCIPLINA – ART. 93 1° D.L. 1/2012- APPLICAZIONE RETROATTIVA - SUSSISTE

ATTESA LA NATURA SANZIONATORIA ATTRIBUITA AL DIVIETO DI RIVALSA PER L'IMPOSTA O LA MAGGIORE IMPOSTA PAGATA RELATIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO O DI RETTIFICA NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO O DEL COMMITTENTE (ARTICOLO 60 COMMA 6° DPR 633/72), LA NOVELLA CHE ORA RICONOSCE AL CONTRIBUENTE TALE DIRITTO (ART. 93 COMMA 1° D.L. 24/ 1/2012 CONVERTITO NELLA L. 24.3.2012, N. 27 A DECORRERE DAL 24.1.2012) SI APPLICA RETROATTIVAMENTE IN QUANTO NORMA POSTERIORE PIÙ FAVOREVOLE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 60/2014 DEP. 30.6.2014 PRESIDENTE: RANZI E ESTENSORE: MARINARO

IVA - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA - DETRAZIONE-LIMITE TEMPORALE - PROVA DELLA DATA DELL'OPERAZIONE - SOPRAVVENIENZA DI UN FATTO ATTRAVERSO IL QUALE È COMUNQUE RAGGIUNTA CERTEZZA DELL'ANTERIORITÀ DELLA FORMAZIONE DI UN DOCUMENTO – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

TRA LE CAUSE DI SOPRAVVENUTO VENIR MENO DI UN'OPERAZIONE IMPONIBILE IVA, CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 2° D.P.R.633/72 DÀ DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA ASSOLTA, È DA ANNOVERARE ANCHE LA CLAUSOLA DEL “CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE”, INSERITA IN UN SECONDO MOMENTO IN UN PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA NON REGISTRATO (CON PAGAMENTO DI ACCONTI – REGOLARMENTE FATTURATI - DA PARTE DEL PRIMO STIPULANTE), SEGUITO DALLA STIPULA DEL DEFINITIVO DA PARTE DEL NUOVO CONTRAENTE DESIGNATO.

LA PROVA DEL RISPETTO DEL LIMITE TEMPORALE DI 1 ANNO, FISSATO DAL COMMA 3° DELL'ARTICOLO 26 D.P.R. 633/72, CHE SERVE A DARE CERTEZZA AL RAPPORTO TRIBUTARIO, IN IPOTESI DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA E NON REGISTRATA, PUÒ ESSERE FORNITA ATTRAVERSO UN FATTO DAL QUALE POSSA COMUNQUE RISALIRSI CON CERTEZZA ALL'ANTERIORITÀ DELLA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO.



PROCESSO TRIBUTARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 10 FEBBRAIO 2014, N. 47; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE ANTOLINI

PROCESSO TRIBUTARIO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – FALLIMENTO – INERZIA DEL CURATORE – LEGITTIMAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE – SUSSISTE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE – OMESSA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA – RISPETTO DELLE NORME SULLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ – PRESENZA DI IRREGOLARITÀ - SUSSISTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETÀ DICHIARATA FALLITA HA LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER L'IMPUGNAZIONE DI UN ATTO IMPOSITIVO NOTIFICATO ALLA SOCIETÀ DECOTTA QUALORA LA CURATELA RITENGA DI NON IMPUGNARE IL PREDETTO ATTO.

È LEGITTIMO L'UTILIZZO DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE DI CUI ALL'ART. 39, 1 CO., DPR 600/1973 E ART. 55 DPR 633/1972, LADDOVE IL CONTRIBUENTE NON FORNISCA ALL'AMMINISTRAZIONE LA DOCUMENTAZIONE CHE PER LEGGE SAREBBE STATO TENUTO A CONSERVARE E LADDOVE NON VENGANO RISPETTATE LE BASILARI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI, NONCHÉ SI EVIDENZINO MOLTEPLICI IRREGOLARITÀ NELLA TENUTA DELLE SUDETTE SCRITTURE CONTABILI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 7 GENNAIO 2014, N. 2; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO

PROCESSO TRIBUTARIO – COSTITUZIONE DEL COMUNE IN PERSONA DEL SINDACO – NECESSITÀ DI MUNIRSI DI DIFESA TECNICA – ART. 12 D.LGS. 546/1992 – NON SUSSISTE – TITOLARITÀ ESCLUSIVA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL SINDACO – ART. 50 D.LGS. 267/2000 - SUSSISTE

È LEGITTIMA LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE SENZA L'ASSISTENZA DI PROCURATORI IN QUANTO QUEST'ULTIMO CONSERVA L'ESCLUSIVA TITOLARITÀ DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL T.U. ENTI LOCALI, APPROVATO CON IL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 5, SENTENZA 27 MARZO 2014, N. 119; PRESIDENTE E RELATORE PICCOLROAZ

PROCESSO TRIBUTARIO – ESTENSIONE DEL GIUDICATO FAVOREVOLE NEI CONFRONTI DEI COOBLIGATI – ART. 1306 C.C. – ADEMPIMENTO SPONTANEO DA PARTE DEL COOBLIGATO – RIPETIBILITÀ – NON SUSSISTE

NON PUÒ BENEFICARE DELL'ESTENSIONE DEL GIUDICATO FAVOREVOLE, OTTENUTO DA UNO DEI COOBLIGATI SOLIDALI, IL COOBLIGATO CHE ABBAIA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO SPONTANEO, OSSIA IN ASSENZA DELLA NOTIFICA DI UN ATTO LEGITTIMANTE LA RISCOSSIONE FORZATA QUALE IL RUOLO OVVERO LA CARTELLA DI PAGAMENTO, DELLE SOMME RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 23 MAGGIO 2014, N. 188; PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER

PROCESSO TRIBUTARIO – LITI DA RIMBORSO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'UFFICIO – ART. 23 D.LGS. 546/1992 – PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI ESPOSTI IN SEDE DI RIGETTO DELL'ISTANZA – LEGITTIMITÀ

NELLE LITI DA RIMBORSO, SENZA CHE CIÒ DETERMINI UN VIZIO DI ULTRAPETIZIONE, L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ ESERCITARE LA FACOLTÀ DI CONTRODEDUZIONI DI CUI ALL'ART. 23 D.LGS. 546/1992 PROSPETTANDO ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE CHE

HANNO FORMATO LA MOTIVAZIONE DI RIGETTO DELL'ISTANZA IN SEDE AMMINISTRATIVA E CIÒ IN



QUANTO, IN TALI LITI, IL CONTRIBUENTE, ASSUME LA POSIZIONE SOSTANZIALE DI ATTORE CHE DEVE FORNIRE APPIENO LA PROVA DELLA PROPRIA PRETESA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 20 GIUGNO 2014, N. 211; PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI

PROCESSO TRIBUTARIO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – FALLIMENTO – ESCLUSIVA LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE – SUSSISTE

A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, A MENTE DELL'ART. 43 L.F., L'UNICO SOGGETTO LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO EMANATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE È IL CURATORE FALLIMENTARE, IN QUANTO UNICO SOGGETTO AVENTE LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ FALLITA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 23 LUGLIO 2014, N. 258; PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO

PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – ART. 19 D.LGS. 546/1992 – LA C.D. PROPOSTA DI COMPENSAZIONE – AUTONOMA IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE – AUTONOMA IMPUGNABILITÀ DI OGNI ATTO CHE INDIVIDUI UNA PRETESA ERARIALE – LEGITTIMITÀ

DEVE RITENERSI IMPUGNABILE AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE L'ATTO CON CUI L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROPONGA AL CONTRIBUENTE DI PORTARE IN COMPENSAZIONE CON IL PROPRIO DEBITO TRIBUTARIO GLI EVENTUALI CREDITI DALLO STESSO VANTATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE. A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA EFFETTUATO CON LA L. 448/2001, ANCHE ALLA LUCE DELLE NORME COSTITUZIONALI SUL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST.) E SULLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE (ARTT. 24 E 53 COST.), DEVONO RITENERSI IMPUGNABILI TUTTI GLI ATTI ADOTTATI DALL'ENTE IMPOSITORE CHE PORTINO, COMUNQUE, A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE UNA BEN INDIVIDUATA PRETESA TRIBUTARIA CON L'ESPLICITAZIONE DELLE CONCRETE RAGIONI FATTUALI E GIURIDICHE CHE LA SORREGGANO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 3 NOVEMBRE 2014, N. 380; PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER

PROCESSO TRIBUTARIO – DIVIETO PROVA TESTIMONIALE – DICHIARAZIONI DI TERZI – UTILIZZABILITÀ – VALORE PROBATORIO DI ELEMENTI INDIZIARI

E' CONSOLIDATO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE DELLA CASSAZIONE CHE IL VALORE INDIZIARIO DELLE DICHIARAZIONI ACQUISITE DAGLI ACCERTATORI DEBBA PRESENTARE I CARATTERI DELLA GRAVITÀ, PRECISIONE E CONCORDANZA PER ASSUMERE IL VALORE DELLA PROVA PRESUNTIVA E CHE DEBBA ESSERE IN OGNI CASO CORROBORATA DA ALTRI ELEMENTI INDIZIARI. NEL CASO DI SPECIE LE DICHIARAZIONI DEI TERZI NON RISULTANO ATTENDIBILI E NON SONO CORROBORATE DA ALCUN ALTRO ELEMENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 3 NOVEMBRE 2014, N. 381; PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER

PROCESSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – DINIEGO DISAPPLICAZIONE NORMATIVA ANTIELUSIVA PER SOCIETÀ NON OPERATIVE – ATTO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE

IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL DIRETTORE DELLE ENTRATE DI DISAPPLICAZIONE DI NORMATIVA ANTIELUSIVA AI SENSI DELL'ART. 37 BIS, DEL DPR 600/1973 È UN ATTO DEFINITIVO IN SEDE AMMINISTRATIVA E RECETTIZIO CON IMMEDIATA RILEVANZA ESTERNA, DA QUALIFICARSI COME UN'IPOTESI DI DINIEGO DI UN'AGEVOLAZIONE, COME TALE IMPUGNABILE INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE AI SENSI DELL'ART. 19, DEL D.LGS 546/1992.



COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 27 GENNAIO 2014, N. 5; PRESIDENTE BIASI, RELATORE PRESTA

PROCESSO TRIBUTARIO – REVOCAZIONE EX 395, N. 4 C.P.C. – ERRORE DI FATTO – FALSA PERCEZIONE DI QUANTO EMERGE DAGLI ATTI SOTTOPOSTI AL GIUDICE – ATTIVITA' VALUTATIVA DEL GIUDICE – INCOMPATIBILITA' CON ERRORE DI FATTO

L'ERRORE DI FATTO QUALE MOTIVO DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 396, N. 4 C.P.C. DEVE CONSISTERE IN UNA FALSA PERCEZIONE DI QUANTO EMERGE DAGLI ATTI SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CONCRETATASI IN UNA SVISTA MATERIALE SU CIRCOSTANZE DECISIVE, EMERGENTI DIRETTAMENTE DAGLI ATTI. NEL CASO DI SPECIE LA PRONUNCIA DEL GIUDICE CHE COSTITUISCE FRUTTO DI UN'ATTIVITÀ VALUTATIVA È DI PER SÉ INCOMPATIBILE CON L'ERRORE DI FATTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 28 MARZO 2014, N. 26; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

PROCESSO TRIBUTARIO – DIVIETO PROVA TESTIMONIALE – DICHIARAZIONI DI TERZI – UTILIZZABILITA' – VALORE PROBATORIO DI ELEMENTI INDIZIARI

IL DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE STABILITO ALL'ART. 7 DEL D. LGS 546/1992, NON IMPLICA L'INUTILIZZABILITÀ TOUT COURT DELLE DICHIARAZIONI DI TERZI. TALI DICHIARAZIONI HANNO IL VALORE DI ELEMENTI INDIZIARI, I QUALI POSSONO CONCORRERE A FORMARE IL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE, SENZA PERÒ DA SOLI ESSERE IDONEI A COSTITUIRE IL FONDAMENTO DELLA DECISIONE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 14 APRILE 2014, N. 32; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

PROCESSO TRIBUTARIO - REVOCAZIONE – ERRORE DI FATTO - CONTRASTO FRA DUE DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DELLO STESSO OGGETTO – NECESSITA'

IL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE PRESUPPONE L'ESISTENZA DI UN CONTRASTO TRA DUE DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DI UNO STESSO OGGETTO, RISULTANTI UNA DALLA SENTENZA E L'ALTRA DAGLI ATTI PROCESSUALI, SEMPRE CHE IL FATTO STESSO NON ABBA COSTITUITO OGGETTO DI UN PUNTO CONTROVERSO SUL QUALE IL GIUDICE SI È PRONUNCIATO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 23 GIUGNO 2014, N. 48; PRESIDENTE E RELATORE BIASI

PROCESSO TRIBUTARIO – ATTO DI APPELLO – DOGLIANZE GENERICHE – INAMMISSIBILITA'

È INAMMISSIBILE L'APPELLO CHE NON CONTENGA NESSUN MOTIVO SPECIFICO DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA IMPUGNATA, LIMITANDOSI A RIBADIRE LE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 1 SETTEMBRE 2014, N. 67; PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI

PROCESSO TRIBUTARIO – NULLITA' DELLA NOTIFICA ATTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE ART. 140 CPC – PRESENTAZIONE DEL RICORSO – SANATORIA DELLE NULLITA' DELLA NOTIFICAZIONE

IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ART. 140 CPC IN TEMA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI, LA TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DEL RICORSO HA COME EFFETTO LA SANATORIA DELLE NULLITÀ DI NOTIFICAZIONE. ED INVERO LA NATURA SOSTANZIALE E NON PROCESSUALE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO, NON OSTA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME SUL REGIME DELLE NULLITÀ E DELLE SANATORIE STABILITE NEL CPC.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 63/2014 DEP. 01 LUGLIO 2014, PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

PROCESSO TRIBUTARIO – SOCIETÀ CONTRIBUENTE - PROVATA ONORABILITÀ BANCARIA - ACQUISTO IMMOBILI – UTILIZZO PRESTITO BANCARIO – CONTRATTO SALE/AND/LEASE-BACK –



SUCCESSIVA STIPULA – SOSTITUZIONE PRESTITO BANCARIO – VALIDO MOTIVO ECONOMICO – ESCLUSIONE – GIUDICE APPELLO – ASSENZA ESIGENZA LIQUIDITÀ – ERRORE DI FATTO – ESCLUSIONE – REVOCAZIONE SENTENZA – ESCLUSIONE

E' DA ESCLUDERSI L'ERRORE DI FATTO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE D'APPELLO CHE ABBA ACCERTATO L'ASSENZA DI UN'ESIGENZA DI IMMEDIATA LIQUIDITÀ E L'INSUSSISTENZA DI UN VALIDO MOTIVO ECONOMICO IN CAPO AD UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE CHE ABBA STIPULATO UN CONTRATTO DI SALE AND LEASE-BACK PER UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ PER IL QUALE L'ACQUISTO ERA PRECEDENTEMENTE GIÀ STATO EFFETTUATO CON UN PRESTITO BANCARIO (NEL CASO DI SPECIE LA CONTRIBUENTE, DESTINATARIA DI UNA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE D'APPELLO CHE AVEVA ACCERTATO L'ASSENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE CON RIFERIMENTO AD UN CONTRATTO DI SALE AND LEASE-BACK, PROPONEVA RICORSO PER REVOCAZIONE. IL GIUDICE ADITO, RAVVISANDO GLI STESSI ELEMENTI GIÀ RISCONTRATI DAL GIUDICE D'APPELLO, RESPINGEVA IL RICORSO PER REVOCAZIONE A MOTIVO DELL'ASSENZA DELL'ERRORE DI FATTO DEL GIUDICE D'APPELLO IN ORDINE ALL'ASSENZA DI VALIDO MOTIVO ECONOMICO DEL RIFINANZIAMENTO RICHIESTO ALLA SOCIETÀ DI LEASING).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO-SEZ. 1, SENTENZA N. 57/2014 DEP. 13.6.2014 PRESIDENTE E ESTENSORE: BISIGNANO

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - ESTENSIBILITÀ DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - RICHIESTA DI UN PARERE ALL'AUTORITÀ COMUNALE - RISPOSTA NEGATIVA – IMPUGNABILITÀ - INSUSSISTENZA

NON È ASSIMILABILE AL "DINEGO DI AGEVOLAZIONE", CHE È ATTO IMPUGNABILE IN SEDE CONTENZIOSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 COMMA 1 LETTERA H) D.LGS. 546/92, IL PARERE ESPRESSO DA UN COMUNE SUL QUESITO, ANCHE SE FORMULATO IN FORMA DI "RICHIESTA", POSTO DA UN CONTRIBUENTE IN ORDINE ALLA ESTENSIBILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE AD UNA PARTICELLA CATASTALE AUTONOMA, MA RITENUTA COMPLEMENTARE ALLA PRIMA. LA FATTISPECIE È RICONDUCIBILE ALL'ISTITUTO DELL' INTERPELLO DISCIPLINATO DALL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE, SUL QUALE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRENDE POSIZIONE CON UN PARERE NON IMPUGNABILE CHE NON ESPLICA EFFICACIA VINCOLANTE PER IL CONTRIBUENTE, MA UNICAMENTE PER LA STESSA AMMINISTRAZIONE I CUI ATTI, ANCHE A CONTENUTO IMPOSITIVO O SANZIONATORIO, EVENTUALMENTE EMANATI IN DIFFORMITÀ DALLA RISPOSTA, SONO AFFETTI DA NULLITÀ.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 8 AGOSTO 2014, N. 275; PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI

PROCESSO TRIBUTARIO – PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE – APPLICABILITÀ DELL'ART. 191 C.P.P. – NON SUSSISTE – UTILIZZABILITÀ - SUSSISTE

ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – DICHIARAZIONE RISERVATA PREDISPOSTA DALLA SOCIETÀ IN REGIME DI TRASPARENZA – ART. 14, 7 CO., D.L. 350/2001 – VERIFICA NEI CONFRONTI DEL SOCIO – OPPONIBILITÀ – SUSSISTE – NECESSITÀ DI OPPORRE LA DICHIARAZIONE ALL'INIZIO DELLA VERIFICA - SUSSISTE

CONTRARIAMENTE A QUANTO ACCADE NEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE, OVE L'ART. 191 C.P.P. PREVEDE L'INUTILIZZABILITÀ DELLE PROVE ACQUISITE IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI STABILITI DALLA LEGGE, NEL SISTEMA TRIBUTARIO, STANTE L'ASSENZA DI UNA SPECIFICA NORMA IN TAL SENSO, DEVONO RITENERSI UTILIZZABILI LE PROVE QUANTUNQUE LE STESSO COSTITUISCANO IL FRUTTO DI UN'ATTIVITÀ DELITTUOSA POSTA IN ESSERE DA UN SOGGETTO TERZO.

NEL CASO DI VERIFICA SVOLTA NEI CONFRONTI DEL SOCIO DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI CHE ABBA OPTATO PER IL REGIME DI TRASPARENZA, È ONERE DEL SOGGETTO ACCERTATO, A PENA DI INEFFICACIA DELLA STESSA, OPPORRE IMMEDIATAMENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA DI CUI



ALL'ART. 14, 7 CO., D.L. 350/2001 PREDISPOSTA DALLA SOCIETÀ E CIÒ IN QUANTO GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA, ANCHE PER IL REGIME FISCALE PRESCELTO, SONO IDONEI A PRODURRE EFFETTO NEI CONFRONTI DEL SOCIO DELLA STESSA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ.1, SENTENZA N. 54/1/14 DEP. 12.06.2014 PRESIDENTE E RELATORE: RANZI

ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL DIRETTORE PROVINCIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPUGNABILITÀ – SUSSISTE – GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTE

IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 724/94 E ALL'ART. 37-BIS, D. P. R. 600/1973 DA PARTE DEL DIRETTORE PROVINCIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, È RICONDUCIBILE AGLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI ELENCATI DALL'ART. 19, D. LGS. 546/1992. TALE ATTO, INFATTI, È EQUIPARABILE AD UN DINIEGO DI AGEVOLAZIONI FISCALI E, COME TALE, RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: INFATTI, UNA VOLTA ACCERTATA LA NATURA TRIBUTARIA DELLA CONTROVERSIA, A NULLA CONTA CHE SI VERTA IN TEMA DI INTERESSI LEGITTIMI O DI DIRITTI SOGGETTIVI (PUR DOVENDOSI RITENERE CHE, NELLA FATTISPECIE, SI TRATTI, COMUNQUE, DI DIRITTI SOGGETTIVI).



RISCOSSIONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 16 OTTOBRE 2014, N. 351; PRESIDENTE ANSELMI, RELATORE DEMOZZI

RISCOSSIONE – LIQUIDAZIONE EX ART. 36 BIS DPR 600/1973 – CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCANZA PRECEDENTE AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRRILEVANZA – LEGITTIMITA' RISCOSSIONE

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE AI SENSI DELL'ART. 26 BIS DEL DPR 600/1973, LA CARTELLA DI PAGAMENTO NON DEVE ESSERE PRECEDUTA DA AVVISO DI ACCERTAMENTO. NEL CASO DI SPECIE LA CARTELLA È STATA EMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO CITATO PER OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE; IN TALI CASI NON È PREVISTA LA PREVIA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 2/2014 DEP. 20.01.2014. PRESIDENTE E ESTENSORE: RANZI

RISCOSSIONE – VIZI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – SANABILITA' PER EFFETTO DELLA TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DEL RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA – SUSSISTE

NON È INESISTENTE, MA NULLA - E COME TALE SANABILE PER EFFETTO DEL TEMPESTIVO RICORSO DEL CONTRIBUENTE - LA NOTIFICA DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO, SULL'ORIGINALE O SULLA COPIA DELLA QUALE NON SIA STATA APPOSTA LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE ED OMESSA L'AFFISSIONE ALLA PORTA DELL'ABITAZIONE DEL DESTINATARIO DELL'AVVISO DI DEPOSITO DI CUI ALL'ARTICOLO 140 CPC. LA SANATORIA OPERA CON EFFETTO EX TUNC, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 OCTIES LEGGE 241/90, TRATTANDOSI DI VIZIO PROCEDIMENTALE NON INCIDENTE SUL DIRITTO DI DIFESA E RIGUARDANTE UN ATTO A CONTENUTO VINCOLATO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 1, SENTENZA N. 61/2014 DEP. 30 GIUGNO 2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: ZELGER

RISCOSSIONE – ATTIVITÀ LIQUIDATORIA – DICHIARAZIONI ENTRO 2001 – OBBLIGO NOTIFICA RUOLO – SUCCESSIVI CINQUE ANNI – MANCATO RISPETTO – DECADENZA ATTIVITÀ RISCOSSIONE – RILEVA – ILLEGITTIMITÀ PRETESA – CONSEGUE

È ILLEGITTIMA LA PRETESA RIFERITA AL RUOLO DI ANNO FISCALE PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE REDDITUALE SIA STATA PRESENTATA ENTRO L'ANNO 2001, QUALORA NON SIA STATO RISPETTATO IL TERMINE DEI SUCCESSIVI CINQUE ANNI PER LA NOTIFICA, RILEVANDO LA COMPIUTA DECADENZA DEL CONCESSIONARIO AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTÀ DI RISCOSSIONE (NEL CASO DI SPECIE IL CONTRIBUENTE RISULTAVA DESTINATARIO DI DISTINTI RUOLI PER GLI ANNI D'IMPOSTA 1997, 1998, E 1999, TUTTI NOTIFICATI RISPETTIVAMENTE IN DATA 8 GIUGNO 2011 E 24 GIUGNO 2011. L'ENTE IMPOSITORE INVOCAVA LA DEBENZA SENZA NEPPURE CONSIDERARE CHE LA NOTIFICA FUORI TERMINE AVEVA DETERMINATO LA DECADENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 27/2/2014 DEP. 05.05.2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: RISPOLI

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA AL CESSIONARIO D'AZIENDA (COOBBLIGATO) – TERMINE DI DECADENZA PER LA NOTIFICAZIONE – SUSSISTE – APPLICABILITÀ DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE ORDINARIO – NON SUSSISTE

I TERMINI DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PREVISTI DALL'ART. 25, D. P. R. 602/1973, SI APPLICANO, DISGIUNTAMENTE, SIA AL DEBITORE PRINCIPALE, SIA AI COOBBLIGATI, DOVENDOSI ESCLUDERE, PER QUESTI ULTIMI, L'OPERATIVITÀ DEL TERMINE ORDINARIO DI PRESCRIZIONE EX ART. 2964 C.C. A CIÒ CONSEGUE CHE, NELL'IPOTESI IN CUI LE CARTELLE SIANO STATE NOTIFICATE



ENTRO I SUDETTI TERMINI DI DECADENZA ALL'OBBLIGATO PRINCIPALE MA OLTRE TALI TERMINI AL COOBBLIGATO (NEL CASO DI SPECIE UN CESSIONARIO D'AZIENDA), QUESTE ULTIME DEVONO ESSERE ANNULLATE PER TARDIVITÀ NELLA NOTIFICAZIONE.

IN SOSTANZA, LA NOTIFICAZIONE AL DEBITORE PRINCIPALE NON PRODUCE ALCUN EFFETTO INTERRUPTIVO NEI CONFRONTI DEL COOBBLIGATO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. 2, SENTENZA N. 27/2/2014 DEP. 05.05.2014, PRESIDENTE: RANZI, ESTENSORE: RISPOLI

CARTELLA DI PAGAMENTO – NATURA DI ATTO ESECUTIVO – NON SUSSISTE – NATURA DI ATTO PREORDINATO ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO – SUSSISTE – PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE – NON SUSSISTE

LA CARTELLA DI PAGAMENTO NON PUÒ QUALIFICARSI COME ATTO ESECUTIVO, MA COME PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ITER CHE CONDUCE ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO: CONSEGUENTEMENTE, LA STESSA PUÒ ESSERE NOTIFICATA AL COOBBLIGATO SOLIDALE SENZA CHE QUEST'ULTIMO POSSA INVOCARE IL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE.



SANZIONI AMMINISTRATIVE

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 5 MAGGIO 2014, N. 37; PRESIDENTE BIASI; RELATORE PRESTA

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CESSIONE DI AZIENDA – DEBITI CEDENTE ANTERIORI ALLA CESSIONE - NON CONTESTATI MA RISULTANTI DA LIBRI CONTABILI – RESPONSABILITA' CESSIONARIO - SUSSISTE – NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO SUCCESSIVA ALLA CESSIONE – IRRILEVANZA

IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA, LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 472/1997, PIÙ AMPIA DI QUELLA GENERALE DI CUI ALL'ART. 2560, COMMA 2 C.C., ESTENDE LA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO AI DEBITI TRIBUTARI SORTI ANTERIORMENTE ALLA CESSIONE PURCHÉ RISULTANTI DAI LIBRI CONTABILI, ESSENDO, INVECE, IRRILEVANTE LA DATA DI NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI, SUCCESSIVA ALLA CESSIONE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 9 MAGGIO 2014, N. 43; PRESIDENTE BIASI; RELATORE GIULIANI

SANZIONI AMMINISTRATIVE – OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE – OMISSIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO – CONDANNA PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E SEQUESTRO PENALE DELLA DOCUMENTAZIONE– IRRILEVANTI – COLPEVOLEZZA DEL CONTRIBUENTE – SUSSISTE

NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA INCARICATO OMETTA DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE, LA CONDANNA DI QUEST'ULTIMO PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE ED IL SEQUESTRO PENALE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NON ESIMONO IL CONTRIBUENTE DA SANZIONE, LADDOVE NON ABBAIA PROCEDUTO A DENUNCIARE IL FATTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E NON ABBAIA DIMOSTRATO L'ASSENZA DI CULPA IN ELIGENDO ED IN VIGILANDO.



TIA

**COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 3 APRILE 2014, N. 28; PRESIDENTE E
RELATORE PASCUCCI**

**TIA – NATURA NON TRIBUTARIA – APPLICABILITA' DELL'IVA ALLA TARIFFA – SUSSISTE
IVA APPLICATA SULLA TIA – RIMBORSO – LEGITTIMAZIONE PASSIVA – AGENZIA DELLE ENTRATE –
NON SUSSISTE**

IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 78/2010, STANTE LA NATURA NON TRIBUTARIA DELLA TIA, L'IVA DEVE PACIFICAMENTE ESSERE APPLICATA.

CON RIFERIMENTO ALLA TARIFFA VERSATA ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 78/2010, LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER LA RICHIESTA DELL'IVA INDEBITAMENTE VERSATA, SPETTA ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA E NON, QUINDI, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.



TRIBUTI LOCALI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2014, N. 37; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

TRIBUTI LOCALI – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – BASE IMPONIBILE – ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA PER LA VETRINA – AUTONOMA RILEVANZA DELL’USO DI MONITOR CHE ILLUSTRINO I SERVIZI FORNITI DIETRO ALLA VETRINA – NON SUSSISTE

NON PUÒ CONSIDERARSI AUTONOMAMENTE SOGGETTO AD IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ L’UTILIZZO DI MONITOR CHE TRASMETTANO IMMAGINI DIMOSTRATIVE DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL’ESERCIZIO COMMERCIALE LADDOVE I MONITOR SI TROVINO DIETRO AD UNA VETRINA PER LA QUALE SIA STATO REGOLARMENTE ASSOLTO L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ (IL REGOLAMENTO ADOTTATO DAL COMUNE DI TRENTO STABILISCE CHE L’IMPOSTA DEBBA ESSERE CALCOLATA SULLA BASE DELLA SUPERFICIE DELLA MINIMA FIGURA PIANA IN CUI È CIRCOSCRITTO IL MEZZO PUBBLICITARIO, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI MESSAGGI CONTENUTI).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 24 FEBBRAIO 2014, N. 74; PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE MOTTES

TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – MULTIPROPRIETÀ IMMOBILIARE – ART. 19 L. 388/2000 - SOGGETTIVITÀ PASSIVA – PROPRIETARIO DELLE QUOTE – NON SUSSISTE – AMMINISTRATORE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE - SUSSISTE

NEL CASO DI TITOLARITÀ DI QUOTE DI UNA MULTIPROPRIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 19 L. 388/2000, LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA PER IL PAGAMENTO DELL’ICI E, QUINDI, PER LA NOTIFICA DEL RELATIVO AVVISO DI ACCERTAMENTO, DEVE ESSERE RAVVISATA UNICAMENTE IN CAPO ALL’AMMINISTRATORE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 4 MARZO 2014, N. 81; PRESIDENTE ANSELMI E RELATORE FLAIM

TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – AREA SOTTOSTANTE I CONDUTTORI E FASCIA DI RISPETTO – SERVITÙ DI ELETTRODOTTO – NON SUSSISTE

L’AREA SOTTOSTANTE I CONDUTTORI E LA RELATIVA FASCIA DI RISPETTO COSTITUISCE OGGETTO DI UN DIRITTO REALE, LA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO, LA CUI TITOLARITÀ, ALLA LUCE DEL DISPOSTO DELL’ART. 3, 1 CO., D.LGS. 504/1992, NON ATTRIBUISCE SOGGETTIVITÀ PASSIVA AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 19 MAGGIO 2014, N. 177; PRESIDENTE SERAO E RELATORE BETTA

TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – ESENZIONI – VINCOLO PERTINENZIALE CON UN IMMOBILE ADIBITO ALL’ESERCIZIO DEL CULTO – ART. 7, 1 CO., LETT. D), D.LGS. 504/1992 – OBBLIGO DI SUSSISTENZA IN CONCRETO DEL VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ - SUSSISTE

AFFINCHÉ UN IMMOBILE POSSA GODERE DELL’ESENZIONE PREVISTA DALL’ART. 7, 1 CO., LETT. D), D.LGS. 504/1992 PER GLI IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL’ESERCIZIO DEL CULTO E LE LORO PERTINENZE, È NECESSARIO CHE IL VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ CON L’IMMOBILE CHIESA PARROCCHIALE NON SIA VENUTO MENO A SEGUITO DI UNA DIVERSA DESTINAZIONE DELLA PORZIONE DI FABBRICATO (NEL CASO DI SPECIE, LA COMMISSIONE HA RITENUTO CHE, A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL PARROCO, DAPPRIMA L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE QUALE ABITAZIONE DI CITTADINI ESTRANEI AL CULTO E, SUCCESSIVAMENTE, L’INUTILIZZO DELL’IMMOBILE STESSO SIA CIRCOSTANZA SUFFICIENTE A FAR CESSARE IL VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 2, SENTENZA 19 MAGGIO 2014, N.



178; PRESIDENTE SERAO E RELATORE BETTA

TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – ESENZIONI – VINCOLO PERTINENZIALE CON UN IMMOBILE ADIBITO ALL’ESERCIZIO DEL CULTO – ART. 7, 1 CO., LETT. D), D.LGS. 504/1992 – OBBLIGO DI SUSSISTENZA IN CONCRETO DEL VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ - SUSSISTE

AFFINCHÉ UN IMMOBILE POSSA GODERE DELL’ESENZIONE PREVISTA DALL’ART. 7, 1 CO., LETT. D), D.LGS. 504/1992, PER GLI IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL’ESERCIZIO DEL CULTO E LE LORO PERTINENZE, È NECESSARIO CHE IL VINCOLO DI PERTINENZIALITÀ CON L’IMMOBILE CHIESA PARROCCHIALE NON SIA VENUTO MENO A SEGUITO DELL’ABBANDONO DELL’IMMOBILE E DEL MANCATO UTILIZZO DA PARTE DEL PARROCO PER L’ESERCIZIO DEL CULTO, DELLA CURA DELLE ANIME, DELLA CATECHESI E DELL’EDUCAZIONE CRISTIANA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 4, SENTENZA 19 GIUGNO 2014, N. 209; PRESIDENTE ERLICHER E RELATORE FLAIM

TRIBUTI LOCALI – TASSA OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO (TOSAP) – OCCUPAZIONE OLTRE IL TERMINE PREVISTO NELL’AUTORIZZAZIONE – OBBLIGO DI DENUNCIA – ESCLUSIONE – MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA – ART. 42, 2 CO., D.LGS. 507/1993 – SUSSISTENZA

AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 507/1993 NON È RAVVISABILE ALCUN OBBLIGO DI DENUNCIA IN CAPO AL SOGGETTO CHE CONTINUI AD OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO OLTRE IL TERMINE INIZIALMENTE PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO. UNICA CONSEGUENZA DI TALE CONDOTTA È L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 42, 2 CO., D.LGS. 507/1993 IL QUALE PREVEDE CHE ALLE OCCUPAZIONI DI FATTO PROTRATTE PER UN PERIODO SUPERIORE A QUELLO CONSENTITO ORIGINARIAMENTE, ANCORCHÉ SUPERIORE O UGUALE ALL’ANNO, SI APPLICHI LA TARIFFA DOVUTA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CARATTERE ORDINARIO, AUMENTATA DEL 20 PERCENTO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 16 SETTEMBRE 2014, N. 311; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE TELLONE

TRIBUTI LOCALI – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – ESPOSIZIONE DELL’INSEGNA – IDONEITÀ AD ESSERE VISIBILE DA UN NUMERO INDETERMINATO DI UTENTI – NECESSITÀ – INSEGNA POSTA IN ZONA NON APERTA AL TRANSITO – IMPONIBILITÀ – NON SUSSISTE

L’ESPOSIZIONE DEL SEGNO DISTINTIVO DELL’AZIENDA NON INTEGRA UNA FORMA PUBBLICITARIA SOLO LADDOVE, PER LE CONCRETE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE, RISULTI OBBIETTIVAMENTE IDONEA A FAR CONOSCERE AD UN NUMERO INDETERMINATO DI POSSIBILI ACQUIRENTI IL NOME, L’ATTIVITÀ O IL PRODOTTO DELL’IMPRESA. NON PUÒ, PERTANTO, RITENERSI SOGGETTA AD IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ L’INSEGNA DI UN’IMPRESA CHE SIA COLLOCATA ALL’INTERNO DI UNA ZONA NON APERTA AL TRANSITO E DI CONSEGUENZA ALLA VISTA DEL PUBBLICO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZIONE 1, SENTENZA 16 SETTEMBRE 2014, N. 314; PRESIDENTE PICCOLROAZ E RELATORE TELLONE

TRIBUTI LOCALI – TASSA AUTOMOBILISTICA – ART. 7, 1 CO., L. 99/2009 – OMESSA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTISPECIE DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA – APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE – LEGITTIMITÀ – SOGGETTO PASSIVO – SOCIETÀ DI LEASING – ESCLUSIONE – UTILIZZATORE – SUSSISTE

POICHÉ LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NON HA PROVVEDUTO A EMANARE, COME CONCESSOLE DALL’ART. 7, 1 CO., L. 99/2009, UNA SPECIFICA NORMA VOLTA A REGOLARE LE MODALITÀ CON LE QUALI LE IMPRESE CONCEDENTI L’UTILIZZO DI BENI MOBILI REGISTRATI, SOGGETTI AL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA, POSSANO PROVVEDERE AD ESEGUIRE CUMULATIVAMENTE, IN LUOGO DEI SINGOLI UTILIZZATORI, IL VERSAMENTO DOVUTO PER I PERIODI D’IMPOSTA COMPRESI NELLA DURATA DEI RISPETTIVI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, SI DEVE RITENERE CHE, A PARTIRE DAL 15 AGOSTO 2009, OSSIA DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDDETTA NORMA, L’UNICO SOGGETTO PASSIVO



DEL TRIBUTO IN OGGETTO SIA DA INDIVIDUARSI NELL'UTILIZZATORE DEL MEZZO.

COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 28 OTTOBRE 2014, N. 374; PRESIDENTE DE BENEDETTO, RELATORE BETTA

TRIBUTI LOCALI – ICI – PERTINENZA – PROPRIETA' DISTINTA DALL'IMMOBILE PRINCIPALE – IRRILEVANZA – NON IMPONIBILITA'

AI FINI ICI LE PERTINENZE, COSÌ COME DISCIPLINATE DAL C.C., DEVONO ESSERE CONSIDERATE PARTE INTEGRANTE DELL'IMMOBILE PRINCIPALE. NON RILEVA L'AUTONOMO ACCATAMENTO NÉ LA DIVERSA PROPRIETÀ.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO DI TRENTO, SENTENZA 12 GIUGNO 2014, N. 45; PRESIDENTE PASCUCCHI; RELATORE MERLO

TRIBUTI LOCALI – ICI – IMMOBILE STRUMENTALE A CENTRALE IDROELETTRICA – AUTONOMA IMPONIBILITA' - SUSSISTE

LA MERA STRUMENTALITÀ DI UN IMMOBILE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NON DETERMINA IL SORGERE DI ALCUN RAPPORTO PERTINENZIALE DELL'IMMOBILE MEDESIMO CON LA CENTRALE IDROELETTRICA ED È, QUINDI, AUTONOMAMENTE TASSABILE AI FINI ICI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 30 LUGLIO 2014, N. 59; PRESIDENTE BIASI, RELATORE LENDARO

TRIBUTI LOCALI – TARSU TIA – AMPLIAMENTO TERMINI PRESCRIZIONALI – APPLICAZIONE RETROATTIVA – ILLEGITTIMITA'

LE NORME CHE PREVEDONO TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA SONO DI STRETTA INTERPRETAZIONE E NON AMMETTONO APPLICAZIONE OLTRE I CASI ESPRESSAMENTE CONSIDERATI. NEL CASO DI SPECIE L'ART. 1 DELLA L.296/2006 AVEVA PROROGATO IL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA SUI RIFIUTI DA TRE A CINQUE ANNI. TALE AMPLIAMENTO DEI TERMINI NON PUÒ ESTENDERSI RETROATTIVAMENTE RELATIVAMENTE A PERIODI GIÀ PRESCRITTI.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 6 OTTOBRE 2014, N. 74; PRESIDENTE PASCUCCHI, RELATORE MERLO

TRIBUTI LOCALI – ICI – AGEVOLAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE – DIMORA ABITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE ICI, L'ABITAZIONE PRINCIPALE È QUELLA CHE COSTITUISCE LA DIMORA ABITUALE NON SOLO DEL PROPRIETARIO, MA ANCHE DEI SUOI FAMILIARI. NON È DUNQUE POSSIBILE AMMETTERE LA TESI DI UNA DUPLICE ABITUALITÀ IN DUE ABITAZIONI DIVERSE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRIBUENTE.

COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 1 DICEMBRE 2014, N. 87; PRESIDENTE PASCUCCHI, RELATORE MERLO

TRIBUTI LOCALI – ICI – ESEZIONE IMMOBILI DEDICATI AL CULTO – FABBRICATO ADIBITO ANCHE AD OSPITALITA' ALBERGHIERA – ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALE – ESCLUSIONE ESEZIONE

L'ESEZIONE ICI PREVISTA DALL'ART. 7, CO.1 DEL D.LGS. 504/1992, COME NOVELLATO DALL'ART. 7, CO. 2 D.L.203/2005, PREVEDE ESPRESSAMENTE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESEZIONE IL RICORSO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE LA PRIMA SOGGETTIVA – L'APPARTENENZA DELL'IMMOBILE AD UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 87, CO.1, LETT C) DEL TUIR, E LA SECONDA OGGETTIVA CON RIGUARDO ALLE CARATTERISTICHE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE DEVONO SVOLGERSI CON MODALITÀ NON COMMERCIALI. NEL CASO DI SPECIE NELL'IMMOBILE, INVECE, OLTRE ALLE ATTIVITÀ DI CULTO, VENGONO SVOLTE ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI: IN PARTICOLARE ATTIVITÀ ALBERGHIERA.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 6 NOVEMBRE 2014, N. 389;
PRESIDENTE SERAO, RELATORE BETTA**

**ICI – ESENZIONE - FABBRICATI RURALI – MANCATO CLASSAMENTO IN CATEGORIA D/10 –
INSUSSISTENZA REGIME AGEVOLATO**

L'ESENZIONE ICI PER I FABBRICATI RURALI PREVEDE CHE GLI STESSI DEBBANO ESSERE ACCATASTATI NELLA CATEGORIA D/10. IN MANCANZA DI TALE ACCATASTAMENTO L'ESENZIONE NON SPETTA.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA I GRADO TRENTO, SENTENZA 12 NOVEMBRE 2014, N. 398;
PRESIDENTE ANSELMI, RELATORE GRAZIADEI**

**ICI – SOGGETTO PASSIVO – PROPRIETARIO O TITOLARE DI UN DIRITTO REALE – IMMOBILE
CONCESSO IN COMODATO GRATUITO – IRRILEVANZA**

L'ART. 3, COMMA 1. DEL D.LGS. 504/1992 "SOGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SONO IL PROPRIETARIO DI IMMOBILI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 1, OVVERO IL TITOLARE DI DIRITTO REALE DI USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, ENFITEUSI, SUPERFICIE, SUGLI STESSI, ANCHE SE NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O SE NON HANNO IVI LA SEDE LEGALE O AMMINISTRATIVA O NON VI ESERCITANO L'ATTIVITÀ." ALCUNA RILEVANZA ASSUME IL FATTO CHE L'IMMOBILE SIA STATO DATO IN COMODATO AD UN IMPRENDITORE AGRICOLO.

**COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, SENTENZA 17 FEBBRAIO 2014, N. 13; PRESIDENTE
PASCUCCI, RELATORE TRANQUILLINI**

**ICI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – SCAMBIO FRA LE PARTI DI CORRISPONDENZA
RACCOMANDATA – SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – LEGITTIMITA' ACCERTAMENTO**

**ICI – STRUTTURA ALBERGHIERA – SCADENZA AUTORIZZAZIONE SANITARIA E ANTINCENDI -
RIDUZIONE ICI PER DEFICIENZE INSANABILI – NON SPETTANTE**

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI È LEGITTIMO QUALORA, ATTRAVERSO UNO SCAMBIO DI CORRISPONDENZA RACCOMANDATA PRECEDENTE ALL'EMANAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO, IL CONTRIBUENTE SIA MESSO IN GRADO DI ARTICOLARE LA PROPRIA DIFESA.

LA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA ED ANTINCENDIO NON CONSENTE LA RIDUZIONE ICI PREVISTA PER DEFICIENZE INSANABILI DELL'IMMOBILE. NEL CASO DI SPECIE LA STRUTTURA ALBERGHIERA CHE, PER LA MANCATA AUTORIZZAZIONE SANITARIA, NON POSSA PIÙ ESSERE UTILIZZATA DAL CONTRIBUENTE COME ALBERGO, PER POTER GODERE DI UN DIVERSO TRATTAMENTO AI FINI ICI, DEVE ESSERE ACCATASTATA IN UNA DIVERSA CATEGORIA.